

## XXI.

## TORNATA DEL 5 GIUGNO 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Il ministro del Tesoro presenta due disegni di legge uno per l'assettamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97 (di cui è consentita l'urgenza) e l'altro per approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97 — Entrambi sono trasmessi alla Commissione permanente di finanze — Si svolge l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro al ministro del Tesoro, per conoscere se e quali domande gli vengano fatte onde mutare il dazio d'importazione del petrolio a volume, anzichè a peso e parlano l'interpellante ed il ministro del Tesoro — Il ministro guardasigilli dichiara che il presidente del Consiglio risponderà lunedì, in principio di seduta, all'interpellanza del senatore Patèrnostro sulle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia — Si continua la discussione del disegno di legge: Guarentigie della magistratura — Si discute l'articolo 9 — Parlano i senatori Riberi, Nunziante, Pagano-Guarnaschelli, Saredo, Pascare, Arabia, il relatore senatore Inghilleri ed il ministro guardasigilli — Si approva l'articolo 9 — Senza discussione si approvano gli articoli 10, 11 e 12 — Con emendamenti proposti dal senatore Saredo agli articoli 13 e 14, questi articoli sono approvati — Si inizia la discussione degli articoli 15 e 16 — Parlano il ministro guardasigilli, ed il senatore Santamaria-Nicolini — Si rinvia a lunedì il seguito della discussione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e della guerra.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1. Assettamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97.

Per gravi ragioni amministrative, per questo progetto di legge chiederei l'urgenza.

2. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi due disegni di legge.

Per il progetto di assettamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97, il signor ministro prega il Senato di volerne consentire l'urgenza.

Se non sorgono obiezioni, l'urgenza si intende consentita.

Questi progetti di legge saranno trasmessi, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

#### Svolgimento di un'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Alessandro Rossi, che è del tenore seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro del Tesoro, se e quali domande gli vengano fatte, onde computare il dazio d'importazione del petrolio a volume anzichè a peso.

« ROSSI ALESSANDRO ».

L'onorevole senatore Rossi Alessandro ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. L'America del Nord stringe di giorno in giorno sempre più la sua cerchia doganale verso l'Europa. Quale è il contegno che deve avere l'Italia? Sarà quello degli equi componimenti, come ha affermato l'onor. ministro degli affari esteri alla Camera, oppure quello delle rappresaglie?

Se si volesse entrare in questa seconda via, si fanno avanti a rinnovare antiche domande gli importatori di petrolio russo per bandire dal mercato gli oli americani, mutando la natura del dazio attuale dal peso al volume.

Il petrolio russo ha un maggior peso specifico su quello americano del 4 0/0 circa. Un litro del russo pesa chilogrammi 825, un litro dell'americano chilogrammi 797. Chilogrammi 100 di olio russo danno litri 120, e di quello americano 125,470; ma il petrolio russo arde più lentamente, a combustione imperfetta, luce peggiore, mentre di quello americano il consumo è più rapido e la luce è più viva.

Sdoganato il petrolio russo a volume, porta una differenza di L. 1 90 in oro in meno di dazio per quintale. Agli Stati Uniti il petrolio costa L. 6 50 italiane franco a bordo, e non potrebbe certo concorrere più col russo sotto al prezzo di cinque lire.

Stretto dal tempo come voglio essere per le discussioni in corso, onde dimostrare che non si deve toccare alla natura del dazio attuale, è mio dovere stereotipare sotto tre aspetti delle verità che balzano agli occhi, e cioè sotto l'aspetto del Tesoro (ed è per questo che la mia

interpellanza anzichè al ministro delle finanze, ho diretta a quello del Tesoro), sotto l'aspetto dei consumatori e sotto quello del commercio.

Al Tesoro, la maggior durata di combustione del petrolio russo e la perdita che si avrebbe di fr. 1 90 nel dazio per quintale, porterebbero una minore entrata di L. 1,500,000, e condurrebbero, dove sia possibile, i consumatori di petrolio americano alla luce elettrica.

In ogni modo ai consumatori di petrolio americano, essendo diversa la combustione dell'olio russo, bisognerà cambiare tutte le lampade. Non basta; soppressa che fosse la concorrenza degli americani, saremmo soggetti al monopolio dei distillatori russi che si sono già riuniti in consorzio a Bakum, e costituiscono un sindacato tra essi, come invano lo tentarono in passato cogli americani.

Finalmente per il commercio avremmo disturbi e frodi; anzitutto perchè il piccolo dettaglio è uso a comperare a peso, e poi perchè il volume del petrolio varia secondo la temperatura, e ponno benissimo verificarsi differenze dal 12 al 15 0/0 nel volume e quindi nel valore del petrolio nei porti che non corrispondano alla sua destinazione all'interno. Già il petrolio russo è favorito da un nolo molto meno costoso venendo dal mar Nero; ed è forse anche per questo che mentre negli altri Stati la proporzione del consumo di petrolio americano non è che del 10 0/0 circa, da noi raggiunge un terzo del totale, cioè 25,000 quintali contro 50,000 di americano.

La questione poi è da guardarsi con maggior attenzione sotto gli aspetti economici e politici. Nelle tariffe degli Stati Uniti, che riguardano i prodotti italiani, non esiste prodotto alcuno che paghi come il petrolio americano il quadruplo del suo valore.

È una considerazione della quale si deve tener conto. E se si guarda alla importanza degli scambi tra i due Stati, noi riceviamo per un milione e tre quarti di petrolio dalla Russia, e non vi esportiamo che per 9 milioni; mentre se l'America ci manda 3 milioni e mezzo di petrolio, noi vi mandiamo merci per 80 milioni. E si comprende: i consumatori di Russia sono poveri e quelli degli Stati Uniti ricchi.

Aggiungerei ancora, se mi fosse permesso, una ragione personale: la simpatia, non so se divisa dall'onor. ministro, per la politica demo-

cratica monetaria degli Stati Uniti in quanto riguarda l'argento.

Io non vedo l'ora che tornino le 5 lire d'argento anche da noi. Se l'onor. ministro del Tesoro ha degli ideali che io ammiro e rispetto, intorno alla conversione del debito pubblico, egli s'immortalerebbe se la desiderata conversione la facesse andare parallela alla denunzia dell'Unione latina, assomigliandoci così agli americani negli sforzi pertinaci che fanno pel reintegro bimetallista del loro dollaro in favore dell'agricoltura. Tutto ci consiglia insomma sotto l'aspetto economico a rimanere amici cogli americani.

Non va dimenticato nemmeno che sopra un viaggiatore dell'Impero russo che viene in Italia, ne abbiamo venti almeno di americani che spendono dei bei dollari.

Finalmente nei riguardi politici non va dimenticata la nostra emigrazione.

L'anno scorso la cifra più alta negli Stati Uniti, è stata data dagli Italiani; al di sopra, cioè, di 60 mila.

Anche in quest'anno dal 1° febbraio al 31 maggio, l'emigrazione nostra negli Stati Uniti somava ad oltre 30 mila, con rapporti regolari, anzi benevoli, di quelle autorità. In queste condizioni, dovremmo noi prendere un atteggiamento di minaccia? Venire con una via di fatto a provocare dei disaccordi cogli Stati Uniti? Non lo credo; e tanto più che non è ancora detta l'ultima parola.

I dibattimenti durano, e si sa che tra la Camera ed il Senato americano non havvi sempre vedute uguali in fatto di tariffe; spesso il Senato le modifica. Bisogna pensare che in complesso la distanza dei voti della maggioranza tra repubblicani e democratici si riassume in 4 voti.

Non va dimenticato che sopra 7,107,822 voti elettorali dati a MacKinley, ne ha avuti 6,511,073 il Bryan. Resta tempo ad ogni modo agli accordi diplomatici prima che il presidente sanzioni le nuove tariffe. Intanto a me basta di aver ben chiarita la situazione degli oli di terra americani a che non paia una questione isolata, secondaria. Spero di aver concorde con me dal lato tecnico il ministro del Tesoro, come parmi certo d'aver concorde nel lato politico e diplomatico il ministro degli affari esteri.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il mio amico, senatore Alessandro Rossi, vorrà assolvermi se sarò brevissimo. Non è che disconosca la gravità del tema che egli ha agitato or ora, nè che io non intenda come la brevità in questi casi detrae alla chiarezza, perchè si tratta di una di quelle questioni che dovrebbero approfondirsi nel Senato per risolversi debitamente. Ma un'alta controversia si è impegnata in Senato sull'ordinamento giudiziario; e lo stesso senso di discrezione a cui il senatore Alessandro Rossi ha ubbidito, s'impone anche a me.

Io gli dichiaro che nessuna pressione è stata fatta sul Governo italiano per modificare il regime della tassazione del petrolio dal peso, come è oggi, in volume.

Si sono espressi più volte dagli interessati, ed è naturale, dei desiderii; e ogni commerciante, secondo il paese da cui trae il petrolio, bada al suo interesse, domanda il regime di tassazione che più risponde al suo tornaconto. Ma nessuna di queste domande ha preso colore e importanza tale da meritare finora una discussione nè alla Camera nè al Senato.

Noi queste pressioni non le sentiamo, e dal punto di vista economico, per i rapporti d'interessi tra l'Italia e gli Stati Uniti, e dal punto di vista finanziario non crediamo che sia opportuno in questo momento di modificare il regime di tassazione che sinora ha dato buoni effetti e si collega anche con altri interessi cospicui, quali sono quelli della marina mercantile. Se d'improvviso si passasse dal regime della tassazione a peso a quello a misura, i cospicui interessi della marina mercantile, specialmente ligure, sarebbero turbati in quella parte della marina mercantile che rappresenta i trasporti a vela. Io non posso in questo momento addentrarmi nelle controversie diplomatiche e commerciali che si possano agitare cogli Stati Uniti d'America o con la Russia; il senatore Alessandro Rossi mi chiede una risposta precisa, mi chiede quale sia la mia opinione: la mia opinione è che il metodo attuale funzioni bene, e che, senza ragioni gravissime, senza profondi studi e senza compensi chiari, che ora non vedo, non debba modificarsi (*Bene*).

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Ringrazio l'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto delle ragioni che ha addotte.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Rossi Alessandro.

#### Fissazione di giorno per lo svolgimento di un'interpellanza

PRESIDENTE. Giorni addietro fu presentata un'interpellanza del senatore Paternostro, indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, della quale fu pregato il signor ministro guardasigilli ad informare il ministro dell'interno.

Ora io chiederei se si possa stabilire il giorno dello svolgimento.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il presidente del Consiglio mi ha dichiarato che risponderà lunedì in principio di seduta.

Senatore PATERNOSTRO. Se il signor presidente acconsente che s'isciva in principio di seduta per lunedì, da parte mia non ho alcuna obiezione da fare, perchè l'oggetto della mia interpellanza dal giorno che l'ho proposta ad oggi, ha assunto per via maggiore importanza.

PRESIDENTE. Se il Senato acconsente questa interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno di lunedì in principio di seduta.

Non sorgendo opposizioni, così resta stabilito.

#### Seguito della discussione del progetto di legge « Guarentigie per la magistratura » (N. 3-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Guarentigie per la magistratura.

Come il Senato rammenta ieri furono approvati gli articoli 7 ed 8.

Do ora lettura dell'articolo 9.

#### Art. 9.

I capoversi dell'art. 243 e l'art. 244 della legge sull'ordinamento giudiziario sono abrogati: gli articoli 199, 202 e 206 della stessa legge sono modificati come segue:

Art. 199. I magistrati dei tribunali e delle Corti, si giudicanti che del pubblico ministero, che hanno compiuto tre anni di esercizio effettivo di funzioni, non possono essere privati del loro grado o del loro stipendio, nè sospesi, nè posti senza loro domanda in disponibilità, in aspettativa od a riposo, anche con pensione, tranne nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Possono però essere promossi di grado, e quando il bisogno del servizio lo richieda, tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, o trasferiti dalla magistratura giudicante al pubblico ministero o viceversa, con grado pari o superiore, osservate le norme seguenti:

1° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione, di vice-presidenti e di presidenti di tribunale o di consiglieri di Corte d'appello, che domandino la promozione, il tramutamento o il trasferimento dalla magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, deve essere sentito il parere del Consiglio locale o superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze.

2° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione e di presidenti di tribunale, o di consiglieri di Corte d'appello che abbiano compiuto tre anni consecutivi di funzioni in un collegio della magistratura giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, prima di sentire il parere del Consiglio competente, deve render loro noti i motivi del provvedimento ed invitarli a produrre le ragioni del loro dissenso e provocare intorno ad esse il voto del Consiglio medesimo.

3° Se trattasi di magistrati giudicanti, aventi grado superiore a quelli indicati nei due numeri precedenti, che abbiano domandato la promozione, il tramutamento o il trasferimento dalla magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, il provvedimento deve essere preceduto da una deliberazione della Commissione di cui al numero seguente.

4° Se i magistrati giudicanti, di che nel numero precedente, abbiano tre anni consecutivi di funzione nella carriera giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, dopo aver loro dato notizia dei motivi del provvedi-

mento stesso, ed averli invitati ad esporre le ragioni del dissenso, richiederà il voto di una Commissione, composta dal primo presidente e dal procuratore generale e dal presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma, e dai due presidenti più anziani delle altre Corti di cassazione, e in caso di legittimo impedimento di taluno di essi, dai magistrati dello stesso grado che loro succedono in ordine di anzianità.

Un consigliere della Corte di cassazione di Roma nominato dal ministro su proposta della Commissione eserciterà le funzioni di segretario.

In nessun caso i funzionari della magistratura giudicante possono essere trasferiti anco con grado superiore nel pubblico ministero senza la loro domanda o consenso.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, può sempre il ministro della giustizia trasferire un funzionario del pubblico ministero con grado pari o superiore nella magistratura giudicante, sentito, il parere del Consiglio o della Commissione competente.

I pretori i quali abbiano tre anni di esercizio delle loro funzioni, non possono essere privati del grado se non nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge circa i magistrati inamovibili.

Per l'applicazione del precedente capoverso ai pretori e per la inamovibilità dei magistrati del pubblico ministero nel grado, i tre anni di esercizio delle rispettive funzioni decorrono dall'attuazione della presente legge.

Le disposizioni relative al procedimento per l'applicazione delle pene disciplinari ai magistrati inamovibili sono estese ai magistrati del pubblico ministero.

Art. 202. I magistrati giudicanti e del pubblico ministero ed i pretori, che abbiano tre anni di grado ed abbiano compiuto l'età di settantacinque anni, sono dispensati da ulteriore servizio, per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 206. Le disposizioni degli articoli 203, 204 e 205 sono estese ai magistrati del pubblico ministero ed ai pretori che abbiano tre anni di esercizio.

La dispensa, la destituzione e la rimozione dal servizio per le cause espresse negli articoli 203, 204, 205, è ordinata con decreto reale.

previa declaratoria conforme di una Commissione della Corte di cassazione di Roma costituita dal primo presidente e da quattordici consiglieri i più anziani, sentito il pubblico ministero.

Il magistrato destituito non può più essere riammesso ad esercitare le funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

Senatore RIBERI. La prima proposta che io fo, potrà sembrare troppo ardita; tuttavia io mi sono risolto a farla, perchè è confortata dall'autorevole opinione d'un preclaro nostro collega, il quale sostiene uno dei più alti uffici della magistratura, perchè, credo, abbia appoggio nella discussione che ebbe luogo nel Parlamento subalpino, perchè la ritengo fondata su buone ragioni, e perchè — permettetemi che lo dica, signori senatori — io ho la speranza che se non potrà essere accolta qui ed ora, lo potrà essere più tardi, quando con quelle radicali riforme a cui hanno accennato lo stesso onorevole ministro di grazia e giustizia, e l'Ufficio centrale, si potrà dare all'Italia nostra un efficace ordinamento giudiziario.

L'art. 8 del disegno di legge, modificando l'articolo 99 della legge sull'ordinamento giudiziario, stabilisce che i magistrati dei tribunali, sì giudicanti che del pubblico ministero, che hanno compiuto *tre anni di esercizio effettivo di funzioni*, non possono essere privati del loro grado e del loro stipendio...

L'art. 69 del nostro Statuto dichiara, infatti, che « sono inamovibili i magistrati soltanto dopo tre anni di esercizio ». La Carta francese del 1830, dalla quale in gran parte fu desunto il nostro Statuto, diceva semplicemente: « i giudici nominati dal Re sono inamovibili ». La legge costituzionale austriaca del 21 dicembre 1867; la Costituzione spagnuola del 1876; la Costituzione belga, non hanno alcuna disposizione la quale stabilisca che l'inamovibilità debba soltanto avere principio dopo un determinato periodo di esercizio di funzioni.

Ma mi si dirà: è perfettamente inutile ricordare le Costituzioni di altre nazioni, poichè abbiamo il nostro Statuto fondamentale che con-

tiene una disposizione letterale alla quale non si può derogare. Io spero che, se pure questa obiezione si potesse elevare, non verrebbe fatta sicuramente dall'onor. ministro di grazia e giustizia, e neppure dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, perchè essi, nelle loro elaboratissime relazioni, che sono una novella prova del grande loro intelletto e dei loro profondi studi, troverebbero la confutazione dell'obiezione stessa.

Essi, nelle loro splendide relazioni, hanno ricordato che la lettera uccide e lo spirito vivifica; essi non si sono arrestati davanti alla lettera dello Statuto; essi hanno creduto, ed hanno fatto bene, di assurgere allo spirito dello Statuto stesso.

E per vero mi si permetta, per quanto abbia desiderio di esser breve, di ricordare queste parole dell'onorevole guardasigilli:

« A tutti è noto che per l'articolo 69 dello Statuto, la prerogativa dell'inamovibilità riguarda soltanto i magistrati della carriera giudicante; dal grado di giudice di tribunale ai gradi superiori, che abbiano tre anni di esercizio. Il progetto esplica questo principio dichiarando applicabile la *inamovibilità* anche ai funzionari del pubblico ministero ed ai pretori. Soffermarsi ora ad esaminare se questa sia una giunta allo Statuto non è necessario: bastando il dire che della disposizione dello Statuto, si dà, con questa dichiarazione, una esplicazione conforme al suo spirito.

Esplicazione suggerita pel pubblico ministero dalla condizione nuova in cui dal 1890 si trovò di avere, colla magistratura giudicante, comuni i titoli per l'ammissione e per le promozioni, e pei pretori dalla condizione diversa che hanno assunto nell'ordine giudiziario. Non solo è mutata la posizione organica dei funzionari del pubblico ministero e dei pretori, ma sono ben anco mutati i tempi, i costumi, le difficoltà nelle quali l'amministrazione della giustizia si dibatte, e che hanno rivelato la necessità di una difesa che all'*epoca della pubblicazione dello Statuto* non si sarebbe neppure immaginata. Soffermarsi adunque davanti ad un ostacolo di indole puramente accademico equivale a non apprezzare la vera importanza della questione ».

L'onorevole relatore scriveva pur esso:

« La inamovibilità del grado per i pretori, che sembra in *antitesi* alla lettera dell'articolo 69

dello Statuto, ha fondamento nell'accresciuta competenza in materia civile e penale.

« Quando si pubblicava lo Statuto, era limitata *ratione materiae* la competenza dei pretori, ma le mutate condizioni politiche della penisola hanno consigliato lo allargamento della giurisdizione di questa magistratura locale, ed oggi sono ai pretori confidati interessi materiali e morali importantissimi. Ricercando nella lettera dell'articolo il concetto che ne *informa lo spirito, e interpretandolo*, l'Ufficio centrale riconosce che gl'*identici motivi*, per i quali fu stabilito il principio d'inamovibilità in rapporto ai giudici, concorrono oggi per applicarlo ai pretori, a fine di togliere i timori e le diffidenze del pubblico verso i pretori, che sono oggi investiti di funzioni di non poco momento ».

Dunque, o signori senatori, mi parè che sia evidentissimo che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale sono stati d'accordo nel ritenere che, sebbene nello Statuto vi sia una *letterale, chiarissima* disposizione la quale esclude i pretori ed esclude i funzionari del pubblico ministero dal beneficio dell'inamovibilità, tuttavia per lo spirito dello Statuto, per i mutati tempi e per le nuove esigenze, si debba estendere tanto ai funzionari del pubblico ministero, quanto ai pretori il principio dell'inamovibilità.

Del resto io non intendo di sollevare qui una disputa, alla quale sarebbe troppo inferiore la mente mia, cioè sulle facoltà che potrebbero competere al potere legislativo nei rapporti collo Statuto.

Io dirò solamente che il conte di Cavour ebbe a dire in Parlamento: Lo Statuto fu elargito dal magnanimo Re Carlo Alberto, il Re non ebbe nè tempo, nè agio d'introdurre in tutte le parti dell'amministrazione dello Stato quell'ordinamento politico, quell'applicazione che erano solo e debbono essere una conseguenza legittima dello Statuto.

E posso aggiungere che lo stesso conte di Cavour scrisse testualmente le seguenti parole:

« I malcontenti alzano la voce contro la frase che dichiara lo Statuto legge fondamentale ed irrevocabile della monarchia, come se con ciò fosse tolta la via ad ogni progresso, e stabilito un sistema d'immobilità assoluta, contraria al buon senso, ed ai bisogni delle società moderne. Una tale imputazione muove da chi è affatto ignaro delle teorie costituzionali.... La parola

*irrevocabile*, come è impiegata nel preambolo dello Statuto, è solo applicabile letteralmente ai *nuovi e grandi principii* proclamati da esso, ed al *gran fatto* di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo ed il Re... Ma ciò non vuol dire che le condizioni particolari del patto non siano suscettibili di progressivi miglioramenti, operati di comune accordo fra le parti contraenti. Il Re, col concorso della nazione, potrà sempre nell'avvenire introdurre in esso tutti i cambiamenti che saranno indicati dall' *esperienza e dalla ragione dei tempi* ».

Io comprendo, signori senatori, che si violerebbe l'art. 69 dello Statuto quando si sopprimesse l'inamovibilità dei magistrati, quando si stabilisse che dovesse aver principio dopo quattro anni, perchè in questo caso si verrebbe a togliere un diritto ed una garanzia che lo Statuto ha creduto di dare alla magistratura, ma quando invece non si parla di sopprimere il principio d'inamovibilità, non si tratta di restringerlo, ma anzi lo si accorda ai magistrati prima che abbiano i tre anni di esercizio, allora è impossibile riscontrare una violazione delle disposizioni della nostra legge politica, una violazione di garanzie statutarie.

Io imiterò l'onor. ministro e l'Ufficio centrale, cercando di assurgere allo spirito dello Statuto, alla ragione della disposizione di cui discorro.

Il Senato sa meglio di me che nel 1848 e 1849 sorse la controversia se i magistrati che avevano parecchi anni di funzione, prima della promulgazione dello Statuto, dovessero considerarsi come inamovibili, vale a dire se essi fossero e no eleggibili.

Nelle prime due legislature si rispose in modo affermativo, ma nell'agosto del 1849 di nuovo si elevò la disputa, alla quale hanno partecipato insigni oratori, ed il deputato Lione professore di diritto all'università di Torino che fu mio venerato maestro, ebbe in quell'occasione ad osservare che in Francia basta che i giudici siano nominati dal Re per essere inamovibili, ed invece tra voi si richiede inoltre che abbiano tre anni di esercizio; ma quale è il motivo, chiedeva l'egregio uomo, ma quale è il motivo per cui il patrio legislatore credette necessari i tre anni? La condizione in cui si

trovava da noi la magistratura sotto un *Governo assoluto*.

Io penso, egli soggiungeva, che le parole le quali non definiscono chiaramente da cosa, si debbano intendere come una via di esperimento dopo la promulgazione dello Statuto, e l'osservanza del medesimo; e che perciò i magistrati diventano inamovibili dopo *tre anni di esercizio* sotto il regime costituzionale.

Il ministro De Margherita, ebbe nel 1851 a presentare un progetto di legge per porre fine a questa grande controversia. A quella discussione parteciparono fra altri, il Pescatore, che fu relatore della Commissione sullo stesso progetto, e che fu uomo di molta dottrina e d'altissimo intelletto, lo stesso conte di Cavour, il conte di San Martino ecc.

A questo punto io cederò la parola volentieri a chi ha maggior autorità di me.

Leggerò un brano, che sarà la parte migliore del mio discorso, della dottissima monografia del senatore Cesarini attualmente, credo, presidente di Corte di cassazione a Firenze. Ecco come egli apprezza la discussione che ebbe luogo nel Parlamento subalpino:

Egli scrive: « da quella discussione facilmente rilevasi che la condizione del triennio di esercizio deve interpretarsi nel senso di ritenerlo puramente *transitorio* e non *permanente*. Sotto un regime costituzionale, e data la separazione dei poteri tanto necessari alla tutela dei diritti dei magistrati, l'inamovibilità è una necessità inseparabile del magistrato, senza della quale non può compiere le sue funzioni nel senso dello Statuto. . . . . »

« Quindi un giudice che ha avuto la nomina sotto il regime della Costituzione, è perciò stesso *immediatamente* (noti l'onorevole ministro) inamovibile, perchè l'inamovibilità, ossia l'indipendenza è uno dei requisiti essenziali del magistrato costituzionale. Soltanto all'epoca della promulgazione dello Statuto aveva la suddetta condizione la sua ragione di essere, perchè nella transizione della monarchia assoluta alla costituzionale, il Governo non era in diritto di prendere le sue misure circa i magistrati che allora esistevano.

« Giacchè male avrebbe potuto rispondere di quegli eletti al tempo del dispotismo. In oggi la detta condizione, è inapplicabile perchè regola solamente uno stato *temporaneo e transi-*

torio che non è più; ed applicato permanentemente verrebbe a distruggere quella stessa garanzia alla quale estrinsecamente si trovò allora apposta ».

A coteste assennatissime considerazioni io aggiungo che si potrebbero trovare altre ragioni per spiegare come il legislatore abbia creduto di apporre la condizione dei tre anni di esercizio all'inamovibilità dei magistrati.

Prima di tutto mi pare che si potrebbe presumere, che il legislatore pur ritenendo che la antica magistratura dovesse essere riformata, non potesse dimenticare che della magistratura subalpina facevano parte uomini onorandi, colti, severi, di specchiata integrità, di alta dottrina.

Quindi per un delicato riguardo che a questi era dovuto, egli non credette di dare il carattere di disposizione transitoria a detta condizione.

In secondo luogo una spiegazione si riscontra nel ragionamento che fece l'illustre Pescatore. Egli sostanzialmente osservava, che mancava ancora riguardo ai giudici una giurisdizione penale perchè i Codici non annoveravano tra le pene le perdite degli impieghi giudiziari, che la monarchia assoluta non riconoscendo nei sudditi il diritto di ritenere impieghi giudiziari od altri, non può fare della perdita di essa soggetto di pena; che la monarchia si riserva l'arbitrio il più assoluto, il più dispotico del concedere e di ritogliere; e perciò non permette che l'autorità giudiziaria dichiari i casi in cui si perda l'impiego appunto perchè era libera di dare o togliere gl'impieghi. Quindi, aggiungeva, occorre che si stabilisca una giurisdizione penale e disciplinare ispirata ai principi costituzionali. Riconosceva perciò che la condizione del triennio, stabilita dallo Statuto, era unicamente provvedimento necessario allora che mancavano ancora i mezzi preventivi e i mezzi repressivi, riguardanti la magistratura.

Una terza ragione della cennata disposizione è questa.

L'annessione della magistratura era forse regolata da qualche legge? Non era forse l'arbitrio, il favore, che apriva la porta alla carriera giudiziaria? Si capisce che, pubblicato lo Statuto nel 1848 non si potesse in tre o quattro anni far una legge, un ordinamento giudiziario, che guarentisse la capacità e l'integrità dei magistrati.

Era quindi evidente l'opportunità di accordare un po' di tempo per fare le leggi necessarie onde l'ammissione alla magistratura fosse circondata da tutte le occorrenti cautele; ma dopo la legge del '65, dopo la legge del '90, dopo questa nuova legge che stiamo per approvare, colla quale si vuole che alla magistratura non si possa avere accesso se non a certe determinate condizioni, con un metodo, che giustamente l'onor. ministro chiama metodo sicuro, metodo razionale; dopo che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ci dice che tutte le norme dettate per l'ammissione alla magistratura hanno precisamente lo scopo di assicurare che il giorno in cui un giovane verrà ad essere chiamato all'esercizio difficile della funzione di giudice, si possa avere la certezza che egli abbia tutte quelle attitudini, tutte quelle capacità che è assolutamente necessario avere per l'esercizio del suo ufficio, io vi domando, la disposizione che richiede un esperimento di tre anni, prima di accordare l'inamovibilità, ha forse ancora ragione di essere?

Io so che qui in Senato non si bada alla nessuna autorità di chi parla, ma si raccolgono le ragioni che possono essere addotte, io che ammiro sempre la dottrina dei miei colleghi e che non so fare altro che portare il modesto obolo di un po' della mia esperienza, spero che nonostante, la mia inferiorità, se le ragioni parranno buone, l'onorevole ministro, gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale non saranno intransigenti, e le accetterete. Io quindi aggiungerò ancora una considerazione che mi pare importantissima.

Perchè venne presentato questo progetto di legge?

Venne presentato coll'intendimento nobilissimo di assicurare l'indipendenza del magistrato, l'indipendenza che è la base di una buona amministrazione della giustizia, come la inamovibilità è la condizione dell'indipendenza.

Voi nella vostra relazione, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, dite che occorre sia assolutamente escluso ogni sospetto che i giudici non diano sentenze, ma rendano servizi. Ecco il nobile intento del progetto di legge. Ma se così è, perchè poi voi volete affidare la funzione difficile del giudicare a magistrati che non hanno le garanzie necessarie?

Voi avrete dei pretori che sono quelli che emanano il maggior numero di sentenze, e che si trovano a contatto con le classi popolari, i quali non avendo il triennio di esercizio, non avranno alcuna garanzia.

Vi saranno tribunali composti di quattro giudici ed un presidente, e fra questi ve ne sarà uno o due che non hanno i tre anni di esercizio, e che perciò non saranno inamovibili.

Fu detto qui che i presidenti difficilmente presiedono le udienze penali. Potranno dunque costituire la maggioranza del collegio due giudici nominati da meno di tre anni, o un aggiunto ed un giudice che non ha tre anni di esercizio, vale a dire giudici privi di garanzie.

Supponiamo uno di quei processi nei quali si agitano i partiti locali, e ne vediamo spesso di cotesti processi; poniamo che ad uno di questi partiti appartengano uomini politici che abbiano o vogliano far credere di avere influenza, non è egli evidente che nasceranno i sospetti, che i magistrati abbiano per essere privi di quella sicurezza che accorda l'inamovibilità subiti gli effetti di illegali intromettenze? Una delle due: O voi, onor. ministro, avete piena fiducia nei magistrati, e il vostro progetto di garanzia non è necessario; o credete indispensabile pel magistrato una garanzia, allora dategliela dal giorno in cui assume le sue funzioni.

E qui avrei altre ragioni da addurre, ma temo di abusare della pazienza del Senato.

Dirò solo questo: Per quanto io sappia, in tutti gli Stati dove è riconosciuto il principio della inamovibilità si ha anche una grande fiducia nella magistratura.

E sarà soltanto in Italia che noi vorremo conservare una disposizione che non ha più ragione di esistere, una disposizione che io dopo cinquant'anni da che è in vigore lo Statuto mi permetterei di chiamare un anacronismo?

Pensateci, onorevole ministro. Se manterrete questa disposizione voi venite in realtà, senza volerlo, chè ho piena fede in voi, ad assecondare quella corrente che ora vi è contro l'integrità e la capacità della magistratura.

Io non ho l'onore di essere stato magistrato, ma durante i miei 40 anni di esercizio professionale ho avuto campo larghissimo di potere conoscere la magistratura.

Permettetemi quindi di cogliere l'occasione, io che non sono magistrato, di associarmi a

quello che fu detto dal sommo Stanislao Mancini.

Egli esprimeva i sentimenti di venerazione e di simpatia per la nobile e benemerita famiglia giudiziaria a cui in Italia è affidato il deposito sacro della giustizia.

« Invero », esso diceva, « abbondano magistrati integri, colti, severi, sdegnosi d'ogni villà i quali considerano le ingiustizie come cose impossibili; e se vi hanno eccezioni, esse non valgono ad oscurare tutto un ordine e scuotere il rispetto e l'osservanza che alla magistratura sono dovute ».

Io dicendo questo non intendo di ascrivermi tra quelli che vogliono che la magistratura sia inviolabile; anzi credo che non si possa censurare coloro che in Parlamento o nella stampa esercitano un diritto e compiono un dovere denunziando e censurano gli atti della magistratura quando sono biasimevoli. Ma detto ciò io credo che non si possa essere così facili alle voci che talvolta si fanno correre, voci a cui io applicherei quel detto che: sono diffuse *sine certo auctore, cui malignitas initium, credulitas incrementum dedit*. Credo che a queste voci si potrebbe applicare il detto del nostro grande storico Tacito: *Nihil ex vulgaribus rumoribus capiendum*.

Io non vorrei, onorevole ministro di grazia e giustizia, che qualcuno potesse rilevare, sia pure a torto, da questo progetto di legge nel quale vi siete pure proposto di fare delle lodevoli innovazioni, io non vorrei che qualcuno potesse rilevare che anche voi non avete completa fiducia nella magistratura; che anche voi credete che non bastino i ripetuti esami che fate subire ai giovani prima per essere nominati uditori, poi per essere nominati aggiunti il tirocinio che si deve fare almeno di 3 o 4 anni prima di essere pretori, e di 5, 6, 7 anni prima di potere essere nominati giudici, che non bastino tutte le disposizioni del progetto sull'ammissione alla magistratura per assicurare che i magistrati abili siano e capaci.

Io terminerò pregando l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale, di volere, poichè si è fatto un passo, farne anche un altro. Io vi pregherò di essere logici, io li pregherò di assorgere ancora una volta allo spirito dello Statuto. E se mi fosse lecito io loro ripeterei ciò che dissi in un'altra solenne occasione, di non fare

come Faust, che dopo avere evocato lo *Spirito*, ne ebbe paura.

Io quindi propongo di sopprimere le parole: «dopo i tre anni di esercizio».

Io intenderei inoltre di far una proposta, in via subordinata, e spero che almeno a questa il signor ministro sarà favorevole. Io propongo che nei tre anni di esercizio si debbano computare gli anni che il giudice ha trascorso esercitando le sue funzioni nella qualità di pretore.

Vediamo quali ragioni possono opporsi a questa proposta?

Si rileva dal progetto che un giovane non può essere nominato giudice dopo la nomina di aggiunto, se non dopo tre anni di durata complessiva come pretore e come aggiunto, anzi ben pochi saranno coloro i quali potranno conseguire la nomina prima di quattro o cinque anni.

Ebbene, io vi domando: perchè, di questi cinque o più anni che sono passati nelle preture non tenete conto alcuno?

Ma, onorevole ministro, la funzione in genere del giudicare, è uguale per tutti; è ugualmente rispettabile sia nel pretore come nel più alto magistrato.

Quindi quando avete per pretore un giovane, il quale abbia dimostrata la capacità di esercitare le sue funzioni per cinque, sei anni, senza che mai abbiate dovuto fargli censure od appunti, non negategli il beneficio dell'inamovibilità, dopo che con tante fatiche, con tanta costanza, con tanto studio, finalmente ha raggiunto il posto di giudice di tribunale. Io spero quindi che questa subordinata proposta possa essere accolta.

Mi rimane a svolgere, o signori senatori, una terza proposta. Mi affretterò, per quanto è possibile.

Nel progetto viene accordato ai pretori la inamovibilità *ratione officii*, ma non l'inamovibilità locale. Ora io non esito a dire che il progetto praticamente e sostanzialmente nulla accorda ai pretori.

Infatti, crede l'onorevole ministro che vi possa essere un ministro di grazia e giustizia del Regno d'Italia, il quale rimuoverebbe dal grado un pretore, salvo vi concorressero quelle stesse ragioni per cui lo dovrebbe rimuovere, anche quando fosse inamovibile? Un pretore si po-

trebbe forse per illegali intromettenze traslocare, anche quando le esigenze del servizio non ne consigliassero il traslocamento, ma senza gravi motivi non lo si priverebbe mai dell'ufficio. Non dubito che almeno in questo avrò assenniente l'onorevole ministro.

La efficace tutela, la *protezione reale*, vien meno alla magistratura, lo dice l'Ufficio centrale, senza la inamovibilità *ratione loci*.

I pretori potrebbero dire: Colla nuova legge ci avete imposto rigorosissimi esami su tutto lo scibile giudiziario, sì nel campo speculativo che nel legislativo, e ci avete imposto un tirocinio lunghissimo, onde ciascuno di noi potesse dare prove d'ingegno, di attitudine pratica nell'adempimento dei doveri che sono inerenti al nostro ufficio.

Ma non ci avete ad un tempo accordata quella garanzia di cui avevamo bisogno, che ci avrebbe, cioè, resi sicuri di non essere ingiustamente trabalzati dall'un capo all'altro d'Italia, o in sede non desiderata con non lieve incomodo, con un dispendio che peggiora il nostro stato economico. Quindi io mi permetto di dire all'onorevole ministro ed all'onorevole Ufficio centrale: per quanto la vostra intenzione sia retta, i pretori a cui è fatto soltanto il dono dell'inamovibilità *ratione officii*, potrebbero dire: *Timeo Danaos et dona ferentes*.

Io sono persuaso che se l'inamovibilità doveva darsi nella sua integrità, la si doveva accordare precipuamente ai pretori, precisamente perchè lo stesso Ufficio centrale riconosce che essi hanno speciali responsabilità.

Il pretore vive, infatti, in paesi quasi sempre lontani dai centri, in mezzo a popolazioni delle quali non arriva a conoscere gli usi, i costumi, sto per dire il temperamento, il dialetto, se non dopo decorso qualche anno.

In quasi tutti i comuni abbiamo i partiti i quali esplicano le loro violenti azioni, i loro rancori, i loro risentimenti, specialmente nelle lotte politiche e nelle lotte amministrative, che lasciano sempre degli strascichi, ed è in mezzo a partiti, a persone che rivaleggiano tra loro agitati da passioni, da interessi, talvolta da odî implacabili che il pretore deve esercitare il suo ministero. Egli deve pronunciarsi tra accusatori ed accusati, tra querelanti e querelati, ciascuno dei quali ha aderenze, amicizie, parentele, influenze.

Al pretore sono affidati gli atti d'istruttoria in difficili processi, e tutti sanno che da costesti atti soventi volte dipende il buono o cattivo esito del processo, ed è perciò che debbono esser fatti non solo con zelo e con la scrupolosa osservanza del rito, ma essenzialmente con imparzialità e senza riguardi personali.

Ora è pur troppo vero che gl'interessati considerano quale un amico o nemico il pretore secondochè assolva o condanna, dia ragione o torto.

Si aggiunga che innanzi a lui si presentano a sostenere o la parte civile o la difesa uomini politici che hanno o si crede possano avere influenze.

Ebbene, il pretore è solo, isolato, non ha altro magistrato col quale possa consultarsi, condividere la responsabilità del suo operato, ed è perfino privo di libri, di quelle raccolte di giurisprudenza che tanto coadiuvano i magistrati.

Il pretore debbe quindi essere dotato di carattere, di molta fermezza di coraggio. Ed egli l'avrà, io ho fede nei valorosi che sostengono l'ufficio pretoriale, egli l'avrà quando sarà certo che la sua integrità, la sua imparzialità non lo renderanno vittima di vendette, di soprusi, dell'influenza indiretta dei così detti grandi elettori, che potrebbero esser rivolti non ad ottenere la sua rimozione, ma il suo traslocamento, lo ripeto con gravissimo suo danno e talora con pregiudizio della sua salute.

Perchè, domando, non si dovrà accordare ai pretori il beneficio dell'inamovibilità locale si e come viene concessa ai magistrati collegiali, che difficilmente hanno a temere, o almeno hanno meno a temere che a loro danno si commettano ingiustizie?

So che il ministro e l'Ufficio centrale non pensano di accordare l'inamovibilità riguardante la sede per quanto essa sia, la vera tutela e protezione reale per il motivo che il pretore esercita atti di polizia giudiziaria.

Ebbene, forse che pel compimento di costesti atti, con imparzialità, con fermezza, non ha il pretore sempre bisogno di avere quella tutela che gli darebbe l'inamovibilità locale? Ma del resto parliamoci chiaramente, forse da questo progetto di legge il ministro guardasigilli resta disarmato?

Sì, se si fosse, secondo il disegno di legge che aveva proposto il ministro Mancini, reso obbligatorio il parere dei Consigli locali, o superiori, ma secondo il concetto dell'attuale disegno di legge, il ministro non è vincolato dal parere, a cui egli può o no uniformarsi.

Il parere sarà certamente un freno, ma un freno *morale*, non un freno *legale*.

Conseguentemente, se un pretore mancherà al suo dovere, se si dimostrerà incapace di adempiere al suo ufficio in quella località a cui fu destinato, il ministro non incontrerà molta fatica per promuovere ed ottenere un parere favorevole al traslocamento, ed in ogni caso, se repunterà il traslocamento richiesto da gravi ragioni, sarà sempre in facoltà di decretarlo. Quindi, per non tediare più oltre il Senato faccio, nell'interesse pubblico, nell'interesse cioè dell'amministrazione della giustizia nelle numerose preture del Regno, quest'altra proposta: che ai pretori sia pure accordata l'inamovibilità locale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Informo il Senato che le proposte del senatore Riberi sono le seguenti:

All'art. 199 sopprimere le parole « che hanno compiuto tre anni di esercizio effettivo di funzioni ». Poi al n. 1, là dove è detto: « Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione » ecc., vorrebbe si dicesse: « Se trattasi di pretori, di giudici, di presidenti di sezione », ecc. Qualora poi queste proposte non fossero accettate, in via subordinata proporrebbe che all'art. 199, dove è detto: « che hanno compiuto tre anni di esercizio effettivo », si aggiunga: « nei quali si computa l'esercizio delle funzioni di pretore ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Se io dovessi, o signori senatori, tener conto soltanto dell'ingegno, dell'entusiasmo, dell'abilità con la quale l'onor. senatore Riberi ha sostenuto e sviluppato le sue proposte, io dovrei senz'altro, e con pari entusiasmo, aderire a queste estensioni di garanzie, e benedire a lui che ha invitato il Senato a farne godere i benefici anche ai magistrati di grado inferiore.

Ma io non posso dimenticare che, rappresentando sopra tutto il principio di Governo, debbo cercare che questa legge, la quale è d'un'importanza somma per l'avvenire della magistra-

tura, non sia spinta agli eccessi, facendoci correre il pericolo di dover richiedere, forse a breve scadenza, delle modificazioni limitative, che riuscirebbero veramente offensive per la magistratura.

L'onor. Riberi fa una proposta principale, una subordinata, ed una seconda principale.

Secondo la prima proposta principale l'inamovibilità si deve acquistare col fatto stesso della nomina a quel grado pel quale è concessa.

L'onor. Riberi sostiene questa sua proposta con due ordini di argomentazioni: il primo, puramente giuridico, desunto dall'interpretazione dell'articolo dello Statuto che concede l'inamovibilità; il secondo ordine di argomentazioni, dedotto da ragioni di convenienza circa il modo di applicare questo principio.

Quanto al primo ordine di argomentazioni puramente e semplicemente giuridiche, io ho dovuto ammirare la dottrina colla quale l'onorevole Riberi ha evocato l'autorità di sommi giureconsulti e di uomini politici del nostro antico Piemonte. Ma in verità però egli non ha potuto dirmi che la legge del 1851, in occasione della quale queste dottrine furono espresse; abbia veramente adottato l'interpretazione che egli ha sostenuto.

Ed infatti, dall'esame di quella legge, egli vedrà che la questione non fu menomamente risolta, e che stabilì solamente che l'inamovibilità era applicabile ai giudici i quali tale inamovibilità acquistavano a termini dell'articolo 69 dello Statuto. Quindi manifestazioni accademiche, in abbondanza, on. Riberi — ma dichiarazioni legislative, nessuna.

E altrettanto si fece con la legge del 1859; altrettanto si ripeté con la legge del 1865: così che nel campo legislativo, dal punto di vista giuridico, dobbiamo dire che l'opinione sostenuta dal Pescatore allora, e dall'onor. Riberi adesso, non è che una manifestazione accademica di un'opinione personale, la quale, a mio credere, non è conforme nè alla lettera, nè allo spirito dell'art. 69 dello Statuto.

L'art. 69 dello Statuto che - si noti - non trovasi scritto nell'ultima parte contenente le disposizioni transitorie, ma bensì nel capitolo che tratta dell'ordine giudiziario, l'art. 69 dello Statuto, ripeto, contiene questo precetto asso-

luto: « I giudici nominati dal Re sono inamovibili dopo tre anni di esercizio ».

Io non posso comprendere come, con questa formola; si voglia intendere espressa una condizione meramente transitoria; giacchè si sarebbe dovuto dire: « dopo tre anni d'esercizio, dall'applicazione dello Statuto ». Era così facile ai nostri legislatori di allora (per quanto nello Statuto siansi dimostrati parchi di parole) il dire ciò, che certo non avrebbero tralasciata l'aggiunta diretta a sancire una disposizione così grave. Ma essi pensatamente non l'hanno voluta. E qui entro nel secondo ordine di argomentazioni addotte dall'onor. Riberi.

Io potrei dire all'onor. Riberi: come mai ha ella potuto collegare un principio scritto nello Statuto con una affermazione che si legge nella relazione al disegno in esame, per estendere quest'affermazione a tutta intera l'amministrazione della giustizia?

Il senatore Riberi giunge, infatti, a questa enorme conseguenza, che non ci può essere amministrazione di giustizia, la quale dia fiducia di seria imparzialità e di indipendenza, se il giudice non è inamovibile.

Senonchè, onorevole Riberi, io neppure sarei alieno dall'accettare anche quest'ultima conseguenza delle sue argomentazioni, purchè ella mi procurasse, in primo luogo, una legge d'ordinamento giudiziario perfetta, la quale fosse tale da assicurare veramente che tutti coloro i quali entrano nella magistratura hanno tutte le qualità che si richiedono ad un magistrato; e purchè ella mi garantisse, in secondo luogo, la persistenza in queste qualità sino all'ultimo della carriera del magistrato, senza pervertimenti, senza debolezze, senza mancanze di carattere, in una parola senza deficienze fisiche, intellettuali e morali.

Mi assicuri, onorevole Riberi, questi due requisiti, ed io accetto in massima le proposte da lei accennate.

Ma siccome tutto questo è purtroppo impossibile, così da uomini prudenti come dobbiamo essere noi (che qui rappresentiamo il più saldo principio conservatore delle nostre istituzioni) da uomini prudenti, dobbiamo dire: andiamo piano; concediamo alla magistratura tutto ciò che è necessario per circondarla della più grande fiducia; ma non facciamo della magistratura qualche cosa che sia al di sopra, per dire così,

delle necessità umane; non costituiamo una casta, contrariamente a quello spirito che governa tutto intero il nostro Statuto fondamentale, il quale si è occupato dell'ordine giudiziario come di una parte tra le più preziose ed indispensabili per istabilire un compiuto sistema di Governo rappresentativo, ma non ha voluto farne certo un istituto estraneo al movimento concorde ed all'azione degli altri poteri dello Stato.

Io prego quindi l'onorevole Riberi di non insistere nella sua proposta.

Io certo non la potrei accettare, perchè non posso ammettere che il nostro ordinamento giudiziario sia ordinato in tal guisa da escludere ogni responsabilità del potere esecutivo nell'andamento dell'amministrazione della giustizia.

Ma l'onorevole Riberi fa una proposta subalterna, e dice: almeno fate decorrere i tre anni computando anche il tempo trascorso nella qualità di pretore.

All'onorevole Riberi debbo qui opporre una ragione giuridica, la quale mi rende necessario di spiegare ciò che io, con la mia proposta, e l'Ufficio centrale con la sua adesione, abbiamo creduto di stabilire relativamente a queste garanzie concesse ai pretori.

L'Ufficio centrale ed il ministro non hanno inteso di estendere l'inamovibilità stabilita dall'art. 69 dello Statuto ai pretori, bensì hanno assunto a base delle loro proposte lo spirito, il concetto informatore di quell'articolo statutario e l'hanno svolto in una disposizione di legge, che starà finchè potrà stare, finchè cioè altri tempi ed altre necessità non verranno per avventura a dimostrare la convenienza di mutarla.

E con queste concessioni ai pretori che cosa si è egli inteso di fare? Si è voluto garantire al pretore non altro che la sua posizione. Non gli si è data l'inamovibilità; ma gli si è detto: Voi non potrete essere licenziato dal vostro ufficio, non potrete essere privato del vostro grado, non potrete essere sospeso, se non con le guarentigie stabilite pei giudici inamovibili.

Questo è ciò che ha proposto il ministro; questo è ciò che ha accettato l'Ufficio centrale.

L'onor. Riberi obietta che, con questo sistema, non si dà ai pretori che il sole di luglio, perchè non è possibile che, anche colla legge

vigente, un ministro privi del suo grado un pretore. E mentre con tale osservazione l'onorevole senatore dà ai ministri ed al Governo una patente di inappuntabilità nell'adempimento del loro ufficio, — subito dopo poi, quando si tratta del semplice tramutamento dei pretori, egli stesso denuncia al Senato la possibilità che il ministro sbalestri da un punto all'altro d'Italia un pretore solamente per l'influenza di uomini politici.

La verità, onor. Riberi, non è nè nell'una, nè nell'altra delle sue affermazioni; la verità è nel mezzo.

Se è vero che un pretore può, anche nelle condizioni attuali, ritenere con fondamento che la sicurezza della propria posizione non dipende dalla volontà di un ministro, ma dalla legge, — non è meno vero che giova trasformare questa pratica provvidenziale di Governo in una dichiarazione legislativa del diritto spettante al pretore di veder rispettata la propria posizione; ferma rimanendo la potestà del ministro di far luogo a tramutamenti, senza le garanzie, di cui godono i magistrati inamovibili, sempre quando lo stimi necessario nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

E ciò per una ragione fondamentale, che lo stesso senatore Riberi ha già accennato, per la ragione, cioè, che il pretore ha qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e quindi deve godere, anche in relazione alla sede nella quale si trova, una speciale fiducia per parte del Governo.

Ma, prescindendo anche da questa principissima ragione, altre ragioni vi sono che manifestano la necessità che la posizione del pretore sia meno irretita, sia meno impastojata; giacchè con le molte pastoie si metterebbe ben di sovente e il Governo e lo stesso pretore in una posizione difficile.

Bisogna ricordare, infatti, che il pretore amministra la giustizia, quale giudice singolare in centri piccoli, in mezzo agli attriti delle passioni, delle lotte dei partiti; cosicchè il Governo deve avere la possibilità, — sempre che se ne manifesti il bisogno, — di sottrarre rapidamente il pretore a quei pericoli gravi che sono inerenti all'ambiente in cui deve vivere ed alle funzioni che deve esercitare. E per sottrarlo a tale pericolo crede forse l'onor. Riberi, che possano essere utili i voti delle Commissioni e tutte

quelle guarentigie che riguardano i giudici inamovibili? Mai no, perchè quelle guarentigie, implicando apprezzamenti delicati e difficili, finirebbero per rendere tanto difficile e tardivo il provvedimento da farlo riuscire il più delle volte affatto inutile.

E qui io prego l'onor. Riberi di avere maggior fede nella rettitudine del Governo il quale — non lo dico per me personalmente, ma lo dico come rappresentante dell'ente Governo; — il quale, ripeto, mai e poi mai si potrebbe abbandonare all'eccesso di consentire che i pretori siano messi alla disposizione di qualsiasi influenza.

Io lo prego quindi di non insistere nelle sue proposte; e lo prego di non insistervi anche perchè esse renderebbero questa legge così complicata, così difficile, che correrebbe gran pericolo di naufragio nell'altro ramo del Parlamento.

Io sono convinto, o signori, di avere con questa legge proposto tutte le garanzie che, nelle odierne condizioni delle cose, si potevano prudentemente ed utilmente consentire alla magistratura. Quando la magistratura avrà dimostrato di saperne profittare per elevarsi sempre più nella considerazione della pubblica opinione, sarà allora, — ma non prima, — giunto il momento di concedere altre maggiori garanzie.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi mantiene o ritira le sue proposte?

Senatore RIBERI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle benevoli e cortesissime parole che si compiacque rivolgermi, ma debbo dire che non le ho meritate, poichè non ho avuto la fortuna di trasfondere nell'animo suo quella convinzione che è profonda nell'animo mio.

Quantunque le mie proposte non siano state da lui accettate, mi lasci l'onorevole ministro la speranza che lo siano, come già dissi, più tardi, quando cioè con più radicali riforme riguardanti l'ordine delle giurisdizioni, delle competenze, le circoscrizioni, sarà risoluto il problema dell'ordinamento giudiziario.

Non essendo accettate le mie proposte dall'onorevole ministro io non spero che lo possano essere dal Senato. Quindi le ritiro.

PRESIDENTE. Ritirate le proposte del signor senatore Riberi, rimane una proposta concordata fra il Governo e l'Ufficio centrale, ed è la seguente.

La dizione del n. 4 dell'art. 9.ª cominciare dalle parole «richiederà il voto di una Commissione», ecc. verrebbe modificata così: «richiederà il voto di una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale, del presidente di sezione anziano della Corte di Cassazione di Roma; e dei primi presidenti delle altre Corti di cassazione. Essa è legalmente costituita coll'intervento di cinque membri».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Nunziante.

Senatore NUNZIANTE. Su questa modificazione osservo che l'intervento del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma, importa che egli giudicherà l'opera di magistrati che hanno la precedenza di rango, cioè i presidenti delle Corti d'appello, mentre ritengo che il giudizio sia devoluto sempre a magistrati di ordine superiore. Non mi sembra corretto che un magistrato che per la precedenza è di rango superiore abbia ad essere giudicato da uno di rango inferiore.

Altra osservazione faccio circa il procuratore generale, perchè con questa formola chi succederebbe in caso di impedimento del procuratore generale della Cassazione di Roma?

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Questo è soppresso.

Senatore NUNZIANTE. Il concetto razionale è che il procuratore generale non possa essere sostituito che da un altro dello stesso grado di una Cassazione regionale e non dall'avvocato generale, perchè la Commissione suprema deve essere composta da chi sta all'apice della magistratura.

Un altro chiarimento mi proponevo di domandare all'onorevole guardasigilli e al relatore circa i numeri 1 e 3, e propriamente in ordine ai tramutamenti che hanno luogo su dimanda dei funzionari, diversi da quelli che sono reclamati di ufficio per ragioni disciplinari. Come sono espressi i due numeri di questo articolo sembrerebbe che l'avviso della Commissione dovesse essere inteso solo quando si tratta di tramutamenti per ragioni disciplinari.

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Per tutti i casi.

Senatore NUNZIANTE. Ringrazio l'onorevole guardasigilli di questa spiegazione.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Ho preso la parola per osservare che quando pure dovesse mantenersi l'articolo come è redatto (e ciò mi auguro che non sia associandomi alle considerazioni dell'onor. senatore Nunziante), i primi presidenti delle Corti di cassazione regionali dovrebbero precedere il presidente di sezione della Cassazione di Roma. Nè si dica, che è questione di nessun pregio, poichè così non è sembrato all'onorevole guardasigilli ed all'Ufficio centrale, allorchè l'altro giorno l'onorevole Pascale fece una congenera osservazione che pareva piccola, ma che per essere esatta, venne accolta e la dizione fu corretta allo scopo di porre i primi presidenti di Corte d'appello e i procuratori generali pria dei presidenti di sezione di Cassazione nella redazione del primo articolo.

È chiaro, in fatti, che i primi presidenti delle Cassazioni regionali stanno in pari grado del primo presidente della Cassazione di Roma e non possono in conseguenza essere annoverati in ultimo luogo.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Si farebbe una ripetizione.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Sia, ma l'Ufficio centrale anche in altri casi ha creduto esser meglio ripetere anzichè mantenere una redazione che possa far cadere in equivoco.

Se l'Ufficio centrale pertanto vede chiara la cosa ed è di questa opinione, tanto meglio. In breve, chi viene prima non può essere calcolato dopo.

Sarebbe un'offesa benchè involontaria alla gerarchia. Se si dovesse mantenere pertanto la composizione della Commissione qual'è formulata nell'ultima proposta la rettifica certamente s'impone.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Comincerò col rispondere alla prima delle due osservazioni presentate dall'onor. Pagano. Egli pone il quesito se i numeri 1 e 3 dell'articolo 9 si riferiscano anche ai tramutamenti domandati. Ed io rispondo che è evidente, perchè per i

tramutamenti non consentiti provvede il numero 2.

Con la seconda osservazione l'onor. Pagano domanda perchè si metta nel Consiglio il presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma che ha un grado, egli dice, inferiore a quello dei primi presidenti di Corte di appello. Forse la parola non l'ha servito esattamente, giacchè il grado è uguale; mentre trattasi solamente di una questione di precedenza.

Vero è bensì che il senatore Pagano vorrebbe far adottare il principio che regola la composizione dei Consigli di disciplina per militari, i quali, per legge, debbono essere sempre composti di militari di grado superiore, imponendosi per i membri dello stesso grado la scelta fra quelli più anziani dell'ufficiale sottoposto al giurì militare.

Ma non è meno vero che, studiandoci di far cose troppo perfette, finiremo per metterci nel pericolo di non poter comporre la Commissione, perchè tra le eventualità vi sarebbe anche questa che uno di siffatti provvedimenti di tramutamento potesse applicarsi ad un presidente della Cassazione più anziano di quelli chiamati, secondo l'onorevole Pagano, a comporre la Commissione.

Ed allora dovremmo avere una Commissione composta di sette membri di grado pari e più anziani, mentre non abbiamo che cinque presidenti di cassazione.

D'altronde, il concetto dal quale sono partito nel fare la mia proposta è stato questo: che tale Commissione avesse il suo centro d'esistenza nella Corte di cassazione di Roma, che il nocciolo della Commissione superiore, per rimaner tale, fosse composto dei capi della Corte di cassazione di Roma, coll'aggiunta di altri membri chiamati a completarlo.

Per questo appunto il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, il procuratore generale ed il presidente anziano della stessa Corte non sono chiamati come persone, ma bensì come rappresentanti della Corte di cassazione.

Spiegata così la mia proposta, e posto che, a quanto mi pare, le modificazioni dell'Ufficio centrale, da me accettate, non vi contraddicano, io pregherei l'onorevole senatore di non insistere.

Queste osservazioni rispondono anche all'ultima domanda dell'onor. Pagano.

Se i membri di questa Commissione fossero tutti chiamati come persone, allora sarebbe esatto che, mancando il procuratore generale, nessuno potrebbe sostituirlo; ma siccome il procuratore generale vi è chiamato come rappresentante la procura generale della Cassazione di Roma, così va da sé che il procuratore generale in caso d'assenza o d'impedimento, dovrà essere sostituito dall'avvocato generale.

Io quindi credo che la redazione proposta dall'Ufficio centrale, e da me accettata, meriti di essere approvata.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che la interpretazione data dall'onorevole guardasigilli circa il n. 1 dell'articolo in discussione è conforme all'idea dell'Ufficio centrale, che ritiene che per le domande di trasferimento devono essere sentiti i Consigli giudiziari secondo le rispettive competenze.

In quanto al collocamento delle parole io consento che il presidente di sezione venga dopo il primo presidente, ma con questa indicazione non togliamo nulla alla dignità e al grado degli altri primi presidenti. Unicamente, siccome si parlava prima del primo presidente, del procuratore generale della Cassazione di Roma, ci si è aggiunto: « Il presidente di sezione anziano » per non dire il primo presidente procuratore generale della Cassazione di Roma, primi presidenti delle altre Corti di cassazione e presidente più anziano della Cassazione di Roma.

Abbiamo voluto adoperare una formola più semplice, ma certo è che la dignità del grado rimane tale e quale è.

Ciò che ha detto l'onorevole Nunziante è vero; i presidenti di sezioni, naturalmente, per le precedenze vengono dopo i primi presidenti delle Corti, ma il grado è uguale.

Si è messo il presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma, perchè, come diceva il ministro, la Commissione ha il suo nucleo qui in Roma, ove ha sede; e si è a ragion veduta posto tra i componenti il procuratore generale della Cassazione di Roma, perchè

in caso d'impedimento esso deve essere sostituito non dal procuratore generale più anziano delle altre Corti di cassazione, ma dall'avvocato generale della Cassazione di Roma.

Non credevo che questo articolo potesse destare tante suscettibilità; abbiamo adoprato questa formola in piena buona fede senza intendimento di diminuire gradi e dignità, o turbare l'ordine di precedenze.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Ricordo all'onorevole relatore che parlò della buona fede nella redazione dell'articolo, che la buona fede è fuori di discussione. Ciò non deve mettersi in dubbio. Per me la questione è sostanziale, perchè riflette la composizione del collegio che si costituisce. Di quanti membri deve essere composto? Se fossero cinque, leggendo l'articolo come è scritto, prima il presidente della Corte di cassazione di Roma, poi il procuratore generale, poi il presidente di sezione e i primi presidenti delle Cassazioni antiche sarebbero in parte quasi supplenti...

Senatore INGHILLERI, *relatore*. È composta di sette membri la Commissione.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI... È vero, ma la questione non muta e ciascuno naturalmente deve stare al suo posto. Chi può mai dubitare che i primi presidenti di Cassazione, i quali rimangono quali sono, devono stare in dignità alla pari del primo presidente di Roma, e che per conseguenza hanno la precedenza sopra un semplice presidente di sezione?

Non comprendo le presenti difficoltà, che in altro caso congenere non ebbero luogo.

Ciò che ho detto pei primi presidenti delle Cassazioni non basta. Da chi sarebbe sostituito nel caso d'impedimento il procuratore generale della Cassazione di Roma? Secondo le regole ordinarie dall'avvocato generale. Io dissento anche su questo punto ed invoco una decisione del Senato, qualunque sia per essere l'opinione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

Qui, a parer mio, non si tratta di una Commissione che fa parte integrante o sia appendice della Cassazione di Roma.

Bisogna risalire alla genesi. Su questo delicatissimo punto delle garanzie occorrenti pei magistrati di altissimo grado, il guardasigilli

in origine propose di sottoporre il dissidio per prova, come il parere, ad una Commissione di tre alti magistrati a di lui scelta, volta per volta.

Ma questa non era una garanzia che di nome, poichè mancava la forma organica, e quindi giustamente l'Ufficio centrale volle sostituire un vero e proprio organismo, e benchè colla proposta Mancini 13 giugno 1877 alla Camera dei deputati fosse stata additata la via, che ora in ultimo luogo si è seguita, si andò in cerca di altri funzionari di altissimo grado, certo autorevolissimi, ma che erano estranei alla magistratura. Ciò non era opportuno, nè razionale; non vi era coerenza in tal concetto, ed in rapporto alla costituzione delle altre Commissioni minori come emanazione dei corpi giudiziari, e perchè d'altronde un forte organismo deve bastare a se stesso.

Ben fece adunque l'Ufficio centrale a costituire la Commissione col nuovo dettato coi più alti magistrati comunque disseminati nel Regno.

Di guisa chè, può dirsi, che per mero caso essa siede a Roma perchè capitale del Regno...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non siede a Roma per caso.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI... Ma essa è invece una Commissione suprema della magistratura, che soprassedè alla stessa in rapporto agli alti funzionari e senza alcuna relazione sostanziale alla Cassazione di Roma. E da ciò segue ancora che al procuratore generale di Roma non deve sostituire l'avvocato generale, ma uno dei procuratori generali delle altre Cassazioni secondo l'anzianità.

Perchè in altri sensi si ricorre ai primi presidenti delle altre Corti di cassazione? Perchè precedono gerarchicamente i presidenti di sezione e perchè sono le figure più elevate dell'ordinamento giudiziario, senza riguardo al luogo, e che per conseguenza meglio affidano per l'obbietto designato ed altissimo. Pei procuratori generali adunque deve seguirsi lo stesso concetto adottato pei primi presidenti, se non si vuol cadere in un'aperta incoerenza.

Io dunque proporrei questa riforma...

PRESIDENTE. Ordinarli secondo il loro grado.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI... Che il procuratore della Corte di cassazione di Roma sia nel caso di impedimento sostituito da un pro-

curatore generale delle altre Cassazioni secondo l'anzianità.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io accetto la prima parte della proposta, perchè lascia il tempo che trova; non accetto l'altra, perchè ritengo e dichiaro che, nel concetto dell'Ufficio centrale, il procuratore generale della Cassazione di Roma è stato chiamato come il rappresentante del pubblico ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Se questo fosse vero, me lo perdoni l'onorevole guardasigilli, allora logicamente si avrebbe quest'altra conseguenza, che se al procuratore generale si ritiene che si debba sostituire l'avvocato generale di Roma, al primo presidente della Cassazione di Roma, presidente alla sua volta della Commissione, debba sostituirsi nel caso d'impedimento e giusta le norme ordinarie, il presidente anziano di sezione, il quale verrebbe così ad assumere la presidenza della Commissione ponendosi a capo dei primi presidenti dell'alta Cassazione, il che è assurdo certamente ed inammissibile.

Questo è, a parer mio, un argomento gravissimo, che, a fil di logica, s'impone, ed al quale non può darsi una seria risposta.

Qui non si tratta di una potestà che possa rannodarsi all'organismo della Cassazione di Roma e che possa sottostare perciò alle forme di essa. Sono soggetti alla nuova Commissione suprema i più alti funzionari, essa perciò dee rappresentare l'organismo giudiziario nel suo complesso e nei suoi più vitali interessi, e se non i presidenti di sezione di Roma ma furono chiamati a costituirli i primi magistrati delle Cassazioni qui e là residenti in tutto il Regno, per conseguenza logica rigorosa ne deriva altresì che come il primo presidente di Cassazione più anziano dopo quello di Roma è chiamato a supplirlo in qualsiasi evenienza, senza che il presidente di sezione più anziano possa prenderne il posto, così del pari per identità di condizioni, il procuratore generale più anziano

di altre sedi dee far le veci nel caso d'impedimento del procuratore generale di Roma.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Pagano, la prego di mandare una proposta scritta.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non è detto che al primo presidente della Cassazione di Roma spetti la presidenza della Commissione; quindi sarà chiamato a presiedere quello dei membri che dovrà essere presidente, secondo le norme determinate dal regolamento.

Con ciò il suo ragionamento, onorevole Pagano, cade nel nulla.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Prima di concretare la mia proposta, desidererei sapere quali siano le concessioni che intende fare l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ed il ministro propongono questo emendamento: « di una Commissione composta del primo presidente e del procuratore generale della Cassazione di Roma, dei presidenti delle altre Cassazioni, e del presidente di sezione anziano della Cassazione di Roma ».

Senatore NUNZIANTE. E l'avvocato generale?

PRESIDENTE. Non c'è.

Senatore NUNZIANTE. Ci deve essere, perchè se manca il procuratore generale, chi lo supplisce?

PRESIDENTE. Io non posso leggere che quello che è scritto.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non c'è, perchè non ci deve essere.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Allora io faccio una proposta perchè vedo chiaro il concetto; subisca pure la sua sorte. La mia proposta è la seguente: « Nel caso d'impedimento il procuratore generale della Cassazione di Roma, è sostituito dal procuratore generale più anziano dell'altre Corti di cassazione ».

Posto il principio che qui non si tratta di una Commissione attinente alla Cassazione di Roma, ma di una Commissione autonoma superiore, di competenza singolare pei maggiori gradi della magistratura, trovo doverosa necessità per me l'insistere nella mia proposta.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io sostengo il principio contrario.

PRESIDENTE. All'emendamento che ho letto, che sarebbe concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, l'onorevole senatore Pagano proporrebbe quest'aggiunta: « Nel caso d'impedimento del procuratore generale della Cassazione di Roma è sostituito dal procuratore generale più anziano delle altre Corti di cassazione ».

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale l'accetta?

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Neppure l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Cominceremo dal votare questo sottodemendamento del senatore Pagano non accettato, nè dal signor ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento che ho già letto concordato fra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SAREDO. Su questo art. 9 avrei da proporre qualche modificazione; è una questione di forma, ma è in coerenza ad una proposta che ho già fatta nella precedente seduta e che fu accolta dal Senato. Nel paragrafo che comincia: « Ove il bisogno del servizio lo richieda può sempre il ministro della giustizia trasferire un funzionario del pubblico ministero con grado pari o superiore nella magistratura giudicante, ecc. » propongo che si dica: « Ove il bisogno del servizio lo richieda i funzionari del pubblico ministero possono essere trasferiti », ecc.

Si comprende facilmente la ragione delle proposte. Non penso che si sia inteso dire che il ministro della giustizia può trasferire di propria autorità, con semplice decreto ministeriale, un magistrato del pubblico ministero nella magistratura giudicante, ciò che non potrebbe farsi che per decreto reale.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia. Io accetto il concetto espresso dal senatore Saredo: si trattava naturalmente di una scorrettezza di forma e niente altro.

**PRESIDENTE**. Il senatore Saredo propone il seguente emendamento: Al capoverso che dice: «ove il bisogno del servizio lo richiada», si dica: «i funzionari del pubblico ministero possono essere sempre trasferiti con grado pari o superiore nella magistratura giudicante, ecc».

L'Ufficio centrale accetta?

Senatore **INGHILLERI**, relatore. Accettiamo.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Saredo accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore **PASCALE**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

Senatore **PASCALE**. Richiamo l'attenzione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale sulla locuzione di questo articolo, che potrebbe dar luogo ad un equivoco.

Il Senato sa che alcuni non ritengono garanzia sufficiente della magistratura il parere di una Commissione consultiva com'è proposto in questo disegno di legge, e vorrebbero che al voto della Commissione dovesse il ministro conformarsi. Ora io credo ci sia nella dizione dell'articolo qualche cosa che potrebbe dar ragione a questa pretesa in certi casi; potrebbe cioè, far credere che la legge richiada, non sempre, ma qualche volta, la necessità della deliberazione conforme...

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia. In un solo caso.

Senatore **PASCALE**... Qui si prevedono due casi, cioè, che il magistrato consenta o dissenta dal provvedimento che lo riguarda.

Al num. 1° si fa l'ipotesi di coloro che domandano la promozione o il tramutamento o vi consentono, e dice che, in questo caso, deve essere sentito il *parere* del Consiglio locale. Si capisce che in un caso come questo il semplice parere possa bastare, e sembrare anche superfluo.

Segue al num. 2° il caso del dissenso. Il magistrato non vuole essere trasferito e neanche promosso, e allora; il ministro deve procurarsi il *voto* del Consiglio. Dunque non più *parere*, ma *voto*. Anzi, con locuzione alquanto confusa,

l'articolo dice così: «il ministro prima di sentire il parere del Consiglio competente deve rendere loro noti i motivi del provvedimento, ed invitarli a produrre le ragioni del loro dissenso, e provocare intorno ad esse il *voto* del Consiglio medesimo».

Ed anche di *voto*, non di *parere* si tratta nel caso del num. 4: «Se i magistrati giudicanti non consentono alla promozione o al tramutamento, il ministro dopo aver loro dato notizia, ecc. deve richiedere il *voto* di una Commissione, composta», ecc.

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia.... Il parere.

Senatore **PASCALE**... È quando si tratta di funzionari del pubblico ministero, in ordine ai quali il Governo si riserva più ampi poteri, si ritorna al *parere* della Commissione competente.

Nell'art. 14 poi è detto: «che il ministro può fare tramutamenti e promozioni anche in dissenso della Commissione, nei casi in cui sarebbe necessario il *parere*». E nei casi in cui si richiada il *voto*?

Ora io credo che, ad eliminare ogni dubbio, convenga o adottare una sola parola per tutti i casi; o, se si vuole lasciare l'articolo come è scritto, dichiarare formalmente che le due parole sono adoperate a significare la stessa cosa.

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia. Io credo che «voto» vuol dire «parere». Se fosse deliberazione, lo comprenderei; però ha ragione l'onorevole Pascale; dal momento che un uomo come lui ha potuto prevedere il dubbio, è meglio eliminarlo. Dunque eliminiamolo, ed invece di dire «voto», al n. 2, 3 e 4 si dica «parere».

Senatore **PASCALE**. La differenza delle parole è in corrispondenza del caso più o meno grave.

**COSTA**, ministro di grazia e giustizia... Togliamolo; e nel n. 2, ultimo alinea, si dica: «il parere del Consiglio medesimo». Nel n. 4 dove si dice: «richiederà il voto di una Commissione, ecc.», si dica: «richiederà il parere di una Commissione, ecc.».

E giacchè l'onorevole Pascale ha sollevato siffatta questione, osservo che in questo articolo è preveduto un caso in cui il parere deve essere conforme, ed è dove si dice che in nes-

sun caso i funzionari della magistratura giudicante possono essere trasferiti, ecc.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Giacchè siamo intenti a cercare di mettere in armonia le diverse disposizioni della legge, propongo anche che al n. 3 si sostituisca la parola « parere » dove è detto: « il provvedimento dev'essere preceduto da una *deliberazione* della Commissione ».

In realtà intendo benissimo che si è voluto dire « parere » poichè la parola « deliberazione » ha un significato molto più grave e decisivo e importerebbe quasi un obbligo imperativo pel Governo del Re.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Al numero 2° si propone che invece di dire « il voto del Consiglio medesimo » si dica « il parere del Consiglio medesimo ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al n. 3° dove si dice « da una deliberazione della Commissione » si propone che si dica « dal parere della Commissione ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Al n. 4° dove si dice « richiederà il voto di una Commissione » si propone che si dica « richiederà il parere di una Commissione ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ARABIA. Domando di parlare per una spiegazione.

PRESIDENTE. Faccio preghiera agli oratori perchè gli articoli successivi, vogliano svolgere tutti gli emendamenti, prima che si venga ai voti. Altrimenti quello che stiamo seguendo è un metodo nuovo, che cioè, mentre si vota un emendamento, si debba poi ricominciare la discussione.

Dopo questo avvertimento do facoltà di parlare al senatore Arabia.

Senatore ARABIA. Io desidererei una spiegazione.

In questo articolo si dice che i magistrati i

quali abbiano compiuta l'età di 75 anni, sono dispensati da ulteriore servizio, vale a dire si applica loro l'art. 202.

Ora vorrei sapere se questa disposizione si applica anche ai magistrati che ora si trovano vicino ai 75 anni o che possono averli compiuti od anche oltrepassati.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio l'onor. senatore Arabia di avermi dato occasione di parlare su quest'art. 202, e di fare una dichiarazione.

Il mio progetto proponeva una modificazione a quest'articolo.

Io intendeva, infatti, d'introdurre un nuovo metodo in forza del quale si sarebbe potuto, in determinate condizioni, dispensare dal servizio il magistrato inamovibile giunto a 70 anni. La Commissione non ha accettato questa proposta, ed io mi sono arreso, non perchè intenda rinunciare al mio pensiero, ma perchè ho dovuto riconoscere che la proposta è così grave ed importante ed ha così stretti legami con altre disposizioni da meritare di essere ripresa in esame, per farne oggetto di speciale progetto di legge. Il che io farò tosto che mi parrà giunto il momento opportuno.

Per quanto ha tratto all'osservazione del senatore Arabia, dirò che le disposizioni dell'art. 202 sono così esplicite che per verità io non saprei come chiarirle, perchè appunto è chiarissimo che si applicheranno a tutti quelli che alla attuazione di questa legge avranno 75 anni.

Senatore ARABIA. Non sarebbe questa la mia opinione, ma non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendoci altri emendamenti, pongo ai voti l'art. 9.

Lo rileggo.

#### Art. 9.

I capoversi dell'art. 243 e l'art. 244 della legge sull'ordinamento giudiziario sono abrogati: gli articoli 199, 202 e 206 della stessa legge sono modificati come segue:

Art. 199. I magistrati dei tribunali e delle Corti, si giudicanti che del pubblico ministero,

che hanno compiuto tre anni di esercizio effettivo di funzioni, non possono essere privati del loro grado o del loro stipendio, nè sospesi, nè posti senza loro domanda in disponibilità, in aspettativa od a riposo, anche con pensione, tranne nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Possono però essere promossi di grado, è quando il bisogno del servizio lo richiada, tramutati da una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale, o trasferiti dalla magistratura giudicante al pubblico ministero o viceversa, con grado pari o superiore, osservate le norme seguenti:

1° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione, di vice-presidenti e di presidenti di tribunale o di consiglieri di Corte d'appello, che domandino la promozione, il tramutamento o il trasferimento della magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, deve essere sentito il parere del Consiglio locale o superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze.

2° Se trattasi di giudici, di presidenti di sezione e di presidenti di tribunale, o di consiglieri di Corte d'appello che abbiano compiuto tre anni consecutivi di funzioni in un collegio della magistratura giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, prima di sentire il parere del Consiglio competente, deve render loro noti i motivi del provvedimento ed invitarli a produrre le ragioni del loro dissenso e provocare intorno ad esse il parere del consiglio medesimo.

3° Se trattasi di magistrati giudicanti, aventi grado superiore a quelli indicati nei due numeri precedenti, che abbiano domandato la promozione, il tramutamento o il trasferimento dalla magistratura giudicante al pubblico ministero, o vi consentano, il provvedimento deve essere proceduto da un parere della Commissione di cui al numero seguente.

4° Se i magistrati giudicanti, di che nel numero precedente, abbiano tre anni consecutivi di funzione nella carriera giudicante e non consentano alla promozione o al tramutamento in altra sede, il ministro della giustizia, dopo aver loro dato notizia dei motivi del provvedimento stesso ed averli invitati ad esporre le ragioni del dissenso, richiederà il parere di una Com-

missione composta del primo presidente, del procuratore generale della Cassazione di Roma, dei primi presidenti delle altre Cassazioni e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma.

Essa è legalmente costituita con l'intervento di 5 membri.

Un consigliere della Corte di Cassazione di Roma nominato dal ministro su proposta della Commissione eserciterà le funzioni di segretario.

In nessun caso i funzionari della magistratura giudicante possono essere trasferiti anche con grado superiore nel pubblico ministero senza la loro domanda o consenso.

Ove il bisogno del servizio lo richiada, i funzionari del pubblico ministero possono essere sempre trasferiti con grado pari o superiore nella magistratura giudicante, sentito il parere del Consiglio o della Commissione competente.

I pretori i quali abbiano tre anni di esercizio delle loro funzioni, non possono essere privati del grado se non nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge circa i magistrati inamovibili.

Per l'applicazione del precedente capoverso ai pretori e per la inamovibilità dei magistrati del pubblico ministero nel grado, i tre anni di esercizio delle rispettive funzioni decorrono dall'attuazione della presente legge.

Le disposizioni relative al procedimento per l'applicazione delle pene disciplinari ai magistrati inamovibili sono estese ai magistrati del pubblico ministero.

Art. 202. I magistrati giudicanti e del pubblico ministero ed i pretori, che abbiano tre anni di grado ed abbiano compiuto l'età di settantacinque anni, sono dispensati da ulteriore servizio, per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 206. Le disposizioni degli art. 203, 204 e 205 sono estese ai magistrati del pubblico ministero ed ai pretori che abbiano tre anni di esercizio.

La dispensa, la destituzione e la rimozione dal servizio per le cause espresse negli articoli 203, 204, 205, e ordinata con decreto reale previa declaratoria conforme di una Commissione della Corte di Cassazione di Roma costituita dal primo

presidente e da quattordici consiglieri i più anziani, sentito il pubblico ministero.

Il magistrato destituito non può più essere riammesso ad esercitare le funzioni giudiziarie.

I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione, sono determinati dalla legge sulle pensioni.

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge i magistrati della carriera giudicante e del pubblico ministero saranno sottoposti a scrutinio nell'ordine della rispettiva anzianità e in numero doppio di quello delle vacanze presumibili nel corso dell'anno da stabilirsi con decreto ministeriale, al fine di formare l'elenco di quelli che siano ritenuti meritevoli di promozione.

I magistrati compresi nell'elenco saranno divisi in tre classi: promovibili per merito distinto, per merito; per semplice idoneità. Nella formazione di ciascuna classe si eseguirà l'ordine dell'anzianità del grado.

(Approvato).

#### Art. 11.

Con le norme stabilite nell'articolo precedente, nel primo bimestre di ogni anno sarà completato l'elenco con la classificazione dei promovibili in un numero corrispondente a quello dei promossi nell'anno precedente.

(Approvato).

#### Art. 12.

I posti di giudice e di sostituto procuratore del Re, che non sono a norma di legge riservati a pretori provenienti da aggiunti giudiziari classificati per merito distinto, e che si rendono disponibili nel corso di un anno, debbono essere assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto in una proporzione di quattro decimi, e non possono essere assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per idoneità in una proporzione maggiore di due decimi.

I posti di vicepresidente e di presidenti di

tribunali e di consigliere d'appello e quelli corrispondenti del pubblico ministero non altrimenti provveduti a norma di legge che divengono disponibili nel corso dell'anno saranno assegnati per una metà ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto e per l'altra metà ai concorrenti dichiarati promovibili per merito.

I posti di consigliere di Cassazione e nel grado corrispondente del pubblico ministero non altrimenti provveduti a norma di legge che si rendono disponibili nel corso dell'anno sono assegnati ai concorrenti dichiarati promovibili per merito distinto.

(Approvato).

#### Art. 13.

Ove il ministro della giustizia reputi che un magistrato non debba per circostanze e cause sopravvenute alla formazione dell'elenco esser promosso, potrà, uditi l'interessato e il Consiglio competente, sospendere per un tempo determinato la promozione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Saredo propone un emendamento a questo articolo del seguente tenore: « Ove un magistrato non risulti meritevole della promozione per circostanze e cause sopravvenute alla formazione dell'elenco, si potrà, uditi l'interessato ed il Consiglio competente, sospendere per un tempo determinato la promozione ».

Il senatore Saredo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore SAREDO. Le ragioni della mia proposta risultano dal solo confronto fra il testo dell'art. 13 e quello della proposta medesima, la quale è in armonia colle precedenti innovazioni portate ad altri articoli di questo progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ed il signor relatore accettano questo emendamento?

COSTA, ministro di grazia e giustizia. L'accetto.

Senatore INGHELLERI, relatore. Anche l'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti la nuova dizione proposta dal senatore Saredo testè letta, accettata dall'onorevole ministro e dal relatore.

Rongo ai voti l'art. 13 così modificato.

Chi l'approvassi alzi.

(Approvato).

#### Art. 14.

In tutti i casi nei quali il Consiglio locale o superiore e la Commissione di cui nell'art. 9 sono chiamati dalla legge a dar parere, il ministro non può deliberare, se non dopo averne ricevuto il parere. In caso di dissenso deve farne menzione nel decreto.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Nella redazione di una legge è sempre meglio usare la massima precisione di linguaggio. Ora in questo articolo si dice che « il ministro non può deliberare, ecc. ». Veramente un ministro non « delibera », « provvede »; il deliberare è dei collegi, delle assemblee. Sarebbe quindi meglio dire: « il ministro non può provvedere », ecc.

PRESIDENTE. Accettano il ministro e il relatore questa proposta?

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

Senatore INGHELLERI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la sostituzione del verbo « deliberare » col verbo « provvedere ».

(Approvato).

Pongo poi ai voti il complesso dell'art. 14 così emendato.

(Approvato).

#### Art. 15.

I magistrati di Corte di cassazione, di Corte di appello o di tribunale non potranno esercitare o continuare ad esercitare funzioni giudiziarie nel distretto della Corte di appello e rispettivamente nel territorio giurisdizionale del tribunale, se in quello o in questo abbiano residenza parenti sino al secondo grado o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o di procuratore.

Per i pretori la incompatibilità è limitata al caso in cui risiedano parenti di primo o secondo grado, o affini di primo grado esercenti la professione di avvocato o procuratore nella città in cui ha sede la pretura: se la città è divisa in più mandamenti, o nella sua giurisdizione o nei mandamenti contermini.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Prego di porre in discussione contemporaneamente anche l'art. 16.

PRESIDENTE. Allora leggerò anche l'art. 16.

#### Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili dopo un anno dall'attuazione della presente legge ai magistrati che all'attuarsi di essa si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Giunti quasi al finire della discussione, non posso, signori senatori, fare a meno di constatare un dissenso profondo ed irreconciliabile del ministro col l'Ufficio centrale, relativamente a questi articoli 15 e 16.

Dico profondo e irreconciliabile nel momento in cui comincio a parlare, giacchè ho ancora fiducia che le mie parole potranno persuadere l'Ufficio centrale a compiere l'opera, per dare il bellissimo esempio d'aver votato una legge nella quale il Governo che ha proposto il progetto si è trovato d'accordo colla rappresentanza del Senato che lo ha studiato.

Gli articoli 15 e 16 intendono a provvedere ad un inconveniente del quale si vanno di giorno in giorno constatando le gravi conseguenze.

Non di rado v'hanno persone che esercitano la professione di avvocato o di procuratore nell'ambito della giurisdizione nella quale esercitano ufficio di magistrato loro stretti parenti. Donde un duplice inconveniente; perchè, da un lato, rimane neutralizzata l'opera del magistrato tutte le volte che gli avvocati parenti intervengono in cause assegnate alle sezioni di tribunale o di Corte cui sono addetti; da un altro poi, — e questo è più grave, — si dà luogo a credere che il legame di parentela del patrocinante col magistrato sia fonte d'abuso.

Mentre non posso fare a meno di riconoscere che questo grave inconveniente sussiste, donde qua e là una sfiducia reale ed effettiva; debbo però rilevare che l'inconveniente non è eguale in tutte le parti d'Italia, perchè non presenta dappertutto gli stessi pericoli, per ef-

fetto di molte circostanze locali, che ora non è il caso di enumerare.

Nel mio progetto io prevedeva questo fatto e cercava di provvedervi in una forma molto mite. Io intendeva che questo fatto non potesse sfuggire all'apprezzamento del ministro e dei Consigli, che lo debbono coadiuvare nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative. Siccome però io riteneva che, col richiedere il parere del Consiglio, circa questa specie di incompatibilità, si sarebbe dato luogo ad un apprezzamento d'indole assai delicata, io mi limitava a chiedere che i Consigli competenti si pronunciassero soltanto sul punto se fosse sussistente o no il fatto della contemporaneità della residenza del magistrato e del parente esercente la professione di avvocato o procuratore, salvo al ministro di deliberare.

L'Ufficio centrale ha proceduto assai più oltre; esso ha stabilito addirittura, per principio assoluto, l'incompatibilità di sede del magistrato giudicante, tutte le volte che un parente fino al secondo grado, esercente la professione di avvocato o procuratore, risieda nell'ambito del territorio giurisdizionale in cui il magistrato esercita le sue funzioni. E l'Ufficio centrale si è limitato a stabilire un termine, in via di disposizione transitoria, per regolarizzare la situazione dei magistrati che, coll'attuazione della legge, si trovassero nelle condizioni d'incompatibilità testè accennate.

Ora, a me pare che questa disposizione sia eccessiva, anche guardando soltanto alla perturbazione che ne può derivare.

È evidente, infatti, che questa dichiarazione di incompatibilità, gettata sulla magistratura inopinatamente, porterebbe un enorme scompiglio nelle famiglie dei magistrati; giacchè, pur troppo, in queste famiglie si seguono le orme paterne; e siccome la magistratura non offre attualmente grandi allettamenti, sovente i figli dei magistrati tentano di esercitare l'avvoceria.

Ma, volendo anche prescindere dagli inconvenienti che possono derivare da questa incompatibilità buttata inopinatamente in mezzo alla magistratura, che non era preparata a riceverla, - mi pare che la questione debba essere portata su un altro terreno.

Signori! il pericolo della residenza comune del magistrato coll'avvocato, legato a lui in

stretta parentela, non è un pericolo assoluto; è un pericolo meramente relativo.

Si possono immaginare figli di magistrati iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori che non abbiano cause, che di fatto non esercitino; eppure, colla formula dell'articolo, si dovrebbero considerare esercenti, dal momento che sono iscritti nell'albo. Si può benissimo immaginare che la delicatezza personale del magistrato e dell'esercente la professione, sia tale da escludere il pericolo dell'abuso: per es. il magistrato esercita le sue funzioni nel ramo civile, il figlio patrocina esclusivamente nel ramo penale; il padre esercita alla Corte d'appello, il figlio soltanto al tribunale o alla pretura; il padre ha una posizione modesta e secondaria nel collegio, per modo da escludere il pericolo di una seria influenza a favore del figlio.

Insomma, trattasi di una questione contingente, che dà luogo ad una quantità di apprezzamenti delicatissimi, e svariatissimi, e quindi tali da non potere, per quanto a me pare, servire di base ad una incompatibilità assoluta, senza cadere nell'esagerazione.

Io quindi credo che le disposizioni della legge, che abbiamo adottato, offrano già i mezzi per porre riparo all'inconveniente dove esiste; giacchè, tutte le volte che la incompatibilità si manifesti realmente, i Consigli locali possono dare il loro parere, ed il ministro può provvedere.

Ma io aggiungo qualche cosa di più. Appunto perchè si tratta di una condizione di cose assai grave e delicata, io dico che, sempre quando si verifichi il fatto che nella residenza del magistrato eserciti un suo parente, il ministro dovrà provocare il parere della Commissione, salvo a provvedere in seguito secondo che la sua coscienza ed il suo dovere gli consiglieranno.

Io quindi credo che agli articoli 15 e 16 del progetto si debba sostituire il seguente:

« Il ministro di giustizia deve interrogare il Consiglio e la Commissione competente se debba farsi luogo al tramutamento dei magistrati inamovibili delle Corti di cassazione e di appello che abbiano nel distretto della Corte di appello della loro residenza, e dei magistrati inamovibili dei tribunali nella circoscrizione del tribunale, congiunti od affini fino al secondo

grado, che esercitino la professione di avvocato o procuratore ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Santamaria-Nicolini.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Pregherei l'onorevole presidente di domandare all'Ufficio centrale, se la maggioranza di esso persiste nel suo concetto o se accetta la soppressione degli articoli 15 e 16 proposto dall'onorevole ministro, perchè in questo caso non annoierei a lungo il Senato.

Senatore CANONICO. La maggioranza dell'Ufficio centrale persiste nella proposta.

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI. Dopo l'autorevole parola dell'illustre guardasigilli potrebbe parere audacia il voler tornare sull'argomento; ma voi mi userete benevolenza, sia perchè io fui il primo a sostenere di doversi escludere somigliante incompatibilità, ed oggi poi accettar non saprei le nuove proposte dell'onorevole ministro (mentre in verità preferisco la incompatibilità allo scrutinio cui il ministro vorrebbe arrivare): sia perchè ho combattuto nel seno della Commissione non solitario ma in concorso di altri miei colleghi; e quindi credo mio dovere di far note al Senato le ragioni che hanno spinto la minoranza a combattere codesti articoli 15 e 16 che la maggioranza della Commissione stessa immaginò e scrisse.

Io, o signori, questi articoli non posso accettarli; vi ripugna l'animo mio di magistrato militante, capo di una delle più importanti Corti d'appello. Forse la mia opera riuscirà vana, ma ciò non di meno essa non andrà del tutto perduta, perchè le mie parole rimarranno come una solenne protesta della mia coscienza, in cui, in questo momento, sento riflettersi la coscienza di tutta la magistratura italiana.

Entro nell'argomento; ma anzitutto, o signori, conviene definirne i limiti e chiarirli, perchè non vorrei mi si dicesse: a che favoreggiare voi di dignità e di decoro della magistratura? Non vedete che qui si tratta di una pura e semplice incompatibilità?

La incompatibilità vera e genuina ben la conosco io; ben la conoscete voi; essa o si fonda in un contrasto, in una opposizione di uffici, ed allora si risolve nel divieto che questi uffici si consentano nella stessa persona; o mette capo a relazioni di parentela troppo facili a

generare consorzi anche innocenti d'idee e di interessi, ed allora la conseguenza è che due parenti troppo vicini non possono sedere nello stesso ufficio.

Quando si esce da questo campo, si potrà continuare a parlare di incompatibilità, ma in realtà si entra nel campo della suspicione.

La magistratura, signori colleghi, ha di somiglianti incompatibilità vere e genuine; e del pari essa, come ogni corpo deliberante, è circondata dalle sue suspizioni. Ma, notate, tutto ciò che si riferisce a suspizioni, la legge compenetra e comprende in quell'istituto giuridico che è detto: della astensione e della ricsuzione. Or dovrò dire a voi che cosa sia questo istituto giuridico, che mai importi?

Voi sapete che in questo impera sovrana la volontà - prima dei litiganti - e poi del magistrato. Il giudice cessa di essere giudice solo se il litigante lo rifiuta, perchè quanto alla astensione, il legislatore si contenta di farne ricordo al magistrato, ricordo che sta come dovere morale finchè la ricsuzione non lo converte in dovere giuridico.

Ora, signori, guardate un po' qual concetto delicato e sublime si contiene in queste aride disposizioni di legge. Il legislatore non sa supporre che il magistrato tipo, vale a dire: un magistrato - la cui salda integrità sia arrisicurezza di giustizia alle parti, sicchè queste gli si abbandonano con fiducia: - la cui forza di carattere sia tale da saper obbliare se stesso, le sue passioni, i suoi interessi, per ricordarsi solo di essere ministro di giustizia. Non ministro di giustizia nel palazzo di Firenze, dove da tanto sublime posto regge i destini dell'ordine giudiziario con tanto senno e tanto amore l'illustre nostro guardasigilli, ma ministro di giustizia là nei tribunali.

Ora, o signori, questo concetto sublime, delicato, sarà per avventura lettera morta? In verità mi gode l'animo di potervi dire che non di rado avvenne la lotta tra il litigante volente e il magistrato nolente; e fu lotta informata solo a riverenza per la virtù. Ma, dovesse pur rimanere lettera morta sarà sempre un grande ideale, e quest'ideale conviene che rimanga nella legge come segnacolo e bandiera dell'apogeo a cui la virtù del magistrato deve aspirare con serenità e con vigore.

Ora, l'articolo 15 della maggioranza dell'Uf-

ficio centrale se non disfà quest'ideale, di certo lo sfata e lo turba, ed io ve lo dimostrerò.

Voi, innanzi a così grave disposizione vi domanderete e ci domanderete: ma vi è una necessità a cui devesi ricorrere, un pericolo cui devesi soccorrere? E la domanda è giusta, e corretta, perchè il diritto non è un'astrazione, ma cosa viva e vivente, onde non è legge vera e genuina quella cui non faccia riscontro una reale utilità od una reale necessità.

A questa vostra domanda però la relazione non risponde adeguatamente. La relazione, sempre così dotta e perspicua, in questa parte si ammantava di parole piuttosto vaghe e di concetti piuttosto astratti.

Voi signori, non ve ne maraviglierete, nè me ne meraviglio io, perchè traspira in questa parte della relazione, quella gentilezza dolcissima e quel delicato sentire che brillano tra le tante perspicue virtù del nostro relatore.

Però, sotto il velame dei versi strani s'indovina il vero, discernesi cioè che si sospetta, si teme. Si crede che lo spirito di colleganza, il terrore gerarchico, inducano i magistrati ad usar privilegi e preferenze. Si teme che le troppo strette parentele incorraggino quella bruttura che è la vendita di fumo.

E credete pure che se questi sono i motivi che hanno spinto la maggioranza, siffatti motivi non sono noti soltanto a noi, ma anche al rispettabile pubblico.

Ora vi domando: cingerete voi il capo del magistrato di questa corona, di cui sono spine pungentissime, timori e sospetti? Fatelo pure; ma io prevedo che quando voi alle solite turbe assetate di giustizia, direte: *ecce homo*; voi avrete canonizzato legislativamente quella diffidenza che già tanto turba le coscienze.

Ma, d'altra parte, crederete voi che dalle parole del relatore si possa argomentare che si tratti di un'epidemia corruttrice? Da quelle parole blande e serene, da quelle parole placide e dolci, è forza argomentare che si tratta di tutt'altro che di epidemia corruttrice, perchè l'anima nobile e sdegnosa del collega nostro Inghilleri non sarebbe rimasta indifferente e serena dinanzi ad un male immane, gravido di pericoli per l'ordine giudiziario e per la società; per contro una *santa* ira avrebbe invasa. Quelle parole non significano dunque se non

che vi furono dei casi speciali, tolti a soggetto di sinistri commenti dall'opinione pubblica, e poi esaminati e controllati dalla suprema autorità. Ora è a questi casi che, dovete por mente, onorevoli senatori, non alle vane voci, ai vani clamori.

Ed anzi, a questo proposito, v'invito a non farvi illudere e commuovere dalle menie dei caduti, dei battuti nell'agone giudiziario, i quali mai sanno vedere la causa più semplice e più naturale della loro disfatta. Convien pure che vi sia un vinto nell'agone giudiziario, perchè, se un vinto non vi è non vi può essere un vittorioso, onde la ragione vera per cui si perdono le cause, ordinariamente sta in ciò che si ha torto. Se voi, o signori, troppo vi affiderete alle cennate menie, voi troverete, si è vero, una epidemia, ma una epidemia di ciarle da caffè, d'ingiurie, e di calunnie, a cui voi invano provvederete, per quanti provvedimenti possiate fare.

Ho detto pur dianzi: casi speciali; e bene a ragione, perchè speciali nel senso che si possono narrare in modo da indicare financo *diem et consulem*, perchè speciali in quanto non si sono verificati tutti più o meno contemporaneamente, ma invece successivamente per lo spazio di quasi un terzo di secolo. E pur ciò voglio notiate che, in generale almeno, incontaminata rimase la giustizia, e salda l'integrità del magistrato.

Ora, o signori, solo perciò vorrete bollare noi di una presunzione *iuris et de sine*? (*Denegazioni dal banco della Commissione*).

Ma che? Onorevoli colleghi della Commissione siamo qui proprio nel campo della suspicione, come ho dimostrato. Si può chiamarla incompatibilità, ma è suspicione questa di cui ci occupiamo tanto che se imprendo a leggere la lista dei casi di suspicione nel Codice di procedura civile, vi trovo appunto notato in ultimo luogo quello di cui ci stiamo occupando.

Le parole nulla fanno a fronte delle cose, anzi io volevo cominciare, ma per brevità me ne sono astenuto, dal ricordare, che vi è stato un libro scritto sulla *fortuna* delle parole, e poi ricordare anche un uomo dotto e di spirito che disse che bisognava anzi scriverne un altro sulla *tirannia* delle parole. Sia comunque, il mio ragionamento va ancorchè voi togliate quest'ultima mia frase, cioè questa interroga-

zione che io vi ho fatto: ma volete bollare noi di una tale presunzione *juris et de jure*? Dunque toglietela, signori senatori, giacchè la maggioranza dell' Ufficio centrale vuole che si tolga; voi vedrete che il mio ragionamento correrà nello stesso modo:

Anzi o signori, voglio qui darvi l'onore di presentarvi un esemplare del genere: *magistrato puro e sereno*. Io fui (e ripeterò la frase perchè intendo che essa abbia la forza di un argomento irrepugnabile) io fui per il corso di 27 anni a Napoli, la patria mia, consigliere di Corte d'appello; presidente di Corte di assise; presidente di quell'importante tribunale, tenendone in missione la presidenza per sei anni, ed infine consigliere della Corte di cassazione, mentre là nello stesso tempo erano avvocati provetti reputati e ben esercenti, mio padre e mio fratello Nicola che fu deputato al Parlamento, era avvocato e procuratore un altro mio fratello, e negli ultimi anni fu avvocato e procuratore mio figlio. Spiacemi di non poter presentare alla Commissione centrale un genero; perchè la Provvidenza non mi dette una figlia... (*Ilarità*). Ho detto io (ponete mente) *campione od esemplare del genere magistrato puro e sereno*. Mi sono ben guardato dal presentarmi come un'eccezione, perchè l'argomento allora sarebbe stato niente modesto, e non avrebbe menato alla conseguenza desiderata.

In effetti, il genere magistrato puro e sereno per me è la generalità della magistratura. E colgo volentieri questa occasione per mandare un saluto a quei bravi magistrati della mia Corte veneta, i quali pur vivendo in intimo consorzio d'affetto con figli avvocati procuratori ed ingegneri, se fossero qui, se assistessero a questa nostra discussione, griderebbero a fronte alta: *ma questa vostra miseria non ci tange*.

In breve, o signori, mai sentii, come oggi innanzi a voi, la forza di quell'apoteigma: che *summum ius*, si converte sovente in *summa iniuria*. E mi torna alla mente il mio, cioè, il nostro Vico laddove ci ammaestra che nella vita le regole generali sono spesso fallaci, e che temperarle conviene, al qual uopo bisogna far ricorso alla equità, la quale variando sapientemente equilibra le forze ed adegua la disuguaglianza delle condizioni. Il che è poi

parte di quella prudenza civile che è la regina del mondo.

E prudenza io invoco: equità io voglio: non cieca tolleranza per cose le quali, pure nelle parvenze, offendono il decoro del magistrato. Ma a quest'intento provvede bene il disegno di legge per se stesso. Ed invero, credete voi che sia poca cosa l'essere deferito ad un Consiglio e l'esserne giudicato? Credete sia un nonnulla che il Governo provveda rigorosamente a carico del magistrato dichiarando nel regale decreto che la gravità del caso non gli hanno consentito di seguire il benevolo parere dei Consigli o della Commissione?

E qui convien che io parli della nuova proposta dell'onorevole ministro. E subito dichiaro che tra le due accetto piuttosto l'incompatibilità, che non siffatta proposta, perocchè credo che riesca menomata la dignità del magistrato quando, prima di destinarlo e mandarlo alla sospetta residenza, lo si sommetta ad uno scrutinio ingiustificato, che osa penetrare fin nell'intima sua coscienza e fin nei fatti intimi della sua famiglia.

Se il ministro guardasigilli fosse benevolo si a me da determinarsi a trasferirmi in una delle residenze a me più gradite, ma mi dicesse: perdonate! bisogna che prima il Consiglio mi assicuri che voi siete degno di occupare quel posto, e che vi condurrete colà da uomo onesto, io darei un bel congedo ai Consigli superiori ed inferiore e anche alla Commissione straordinaria, e ringrazierei l'eccellentissimo guardasigilli. (*Bene! Bravo!*).

Or dunque, se voi accoglierete il disegno di legge propostovi, senza l'aggiunta del guardasigilli, e togliendo questo articolo relativo alla incompatibilità, farete buona legge e savia, mentre se approverete gli articoli 15 e 16 correrete il rischio di fallire al vostro scopo, e nello stesso tempo colpire appunto coloro i quali sono di colpa scevri.

Signori, in Italia la professione di avvocato è professione, per dir così, nazionale. Io, per esempio, ho l'onore di essere iscritto nell'albo degli avvocati di Torino: ebbene, ho piena balia di esercitare la mia professione innanzi a tutti i collegi giudiziari del regno. Adunque emigri pure il magistrato, le porte del nuovo tempio dei lari domestici emigrati con lui ri-

marranno sempre aperte all'avvocato per propiziarne le sorti.

E qui non mi si ricordi la brutta vendita di fumo. È un argomento che non ha valore alcuno perchè a tal mestiere non è necessaria la veste di avvocato o di procuratore. La vendita di fumo possono sventuratamente esercitarla tutti quelli che sono intorno al magistrato e financo gli amici, e, mi sia lecito dirlo; gli amici più che altri. Anzi, io soggiungo che se cotesto turpe mercato suppone, sia giudice proprio il parente magistrato, è forza che il parente avvocato o procuratore si eclissi come tale, operando solo mercè le reciproche loro relazioni di parentela.

Ciò è chiarissimo, non avrei bisogno di autorità, ma pur voglio citarvi quella di chi, non so se scrisse o disse, che a questo mestiere della vendita di fumo per lo più ed a preferenza si adoperarono e riuscirono valentissime le donne della famiglia (*Viva ilarità*).

Dunque, signori senatori, la vostra legge rispetto alla colpa sarebbe *vanitas vanitatum*. Invece riescirebbe ad una trista realtà pel magistrato scevro di colpa. Ed in effetti, o signori, voi sapete che è compagna fedele del magistrato la così detta aurea mediocrità di stato, la quale, salvo onorevoli eccezioni, per lo più non ha altro fondamento che lo stipendio non lauto. D'altra parte i magistrati, o signori, come gente osservantissima dei doveri, sono terribilmente prolifici. (*Viva ilarità*). Io ho conosciuto magistrati i quali avevano in media sei o sette figli a cui la Provvidenza aveva serbato la madre vecchia: ed Imene aveva insieme alla sposa donata una suocera. (*Ilarità*). Ora ben considerate quello che debba avvenire di siffatto laborioso magistrato, ed onesto padre, quando dopo avere tirata su, Dio sa come, la sua numerosa figliuolanza, giunge il momento di pensare a procurarle uno stato. Ma qui sento susurrarmi all'orecchio: Li faccia tutt'altro che avvocati. Come! non li faccia avvocati? Dunque il magistrato sarebbe un tal quale interdetto riguardo a cose le quali sono le più sacre, perchè attinenti all'umana personalità. Il magistrato non potrebbe concorrere a dare uno stato ai propri figliuoli secondo i suoi desideri, anzi egli dovrebbe tarpare le ali all'ingegno e forse al genio del figlio, il quale mentre sentesi tratto a percor-

rere splendidamente la carriera del foro, dovrà invece divenire, quasi per forza di legge, medico, con quanto vantaggio degli ammalati lo lascio a voi considerare. (*Ilarità, approvazioni*). E vado più oltre ancora: perchè con una somigliante disposizione di legge si adugiano gli effetti ed i sentimenti paterni, ma in effetti si viola la civile libertà dei figliuoli cui è assolutamente illecito negare, la facoltà di scegliere la carriera che loro più piaccia e cui più si sentono tratti.

Ma qui faccio un passo indietro, ho detto che quei bravi giovani, figli del magistrato, potrebbero divenire medici, ma possono divenire anche ingegneri o ragionieri. Ora, onorevoli colleghi, le professioni che si adoperano a servizio della giustizia non sono solo quelle dell'avvocato e del procuratore, ma altre ancora fra cui gli ingegneri ed i ragionieri. Manifesto è dunque che pure intorno a queste ultime era da provvedere. L'Ufficio centrale pertanto non vi ha pensato. Ben vi penserete voi, non per adottare provvedimenti al di là di quelli che sono stati proposti, sì invece per arrestarvi dinanzi ad una disposizione la quale condotta alle sue conseguenze logiche, vi apparrà meglio ancora come la più flagrante violazione della libertà e della personalità umana.

Ecco però rimproverarmi: chi vieta a quei bravi giovani di farsi avvocati? Sta bene che niuno il vieti: ma appena il nuovo avvocato si affaccerà alla curia, tosto tuonerà l'art. 15, ed allora l'onesto e laborioso magistrato sarà costretto a dividersi dai suoi cari e porre su due case, con crudo strazio non solo del suo cuore, ma anche degli stomaci della famiglia. Che se la necessità crudele l'obbligherà invece ad emigrare con tutti i suoi, egli dovrà o tarpare le ali dell'avvenire ai suoi figliuoli o sottomettersi ed andare errabondo di residenza in residenza perchè dovunque il figliuolo si affaccerà alla curia per patrocinare una causa sempre nuovamente tuonerà quest'art. 15.

A questo punto era mio intendimento di rivolgere alcune domande all'onor. guardasigilli, ma egli mi ha prevenuto già con le sue risposte. Io volevo richiamare la sua attenzione sull'imbarazzo che gli arrecherà questa legge nella sua attuazione. Sta bene che nella legge si dica: « dopo un anno »; ma questo disegno

ha ancora dinanzi un lungo cammino da percorrere prima che diventi legge, e chi sa se la cennata dilazione rimarrà. Ad ogni modo il giorno della sua attuazione verrà, ed allora l'onor. guardasigilli sarà costretto a sformare molti tribunali, molti collegi giudiziari, i quali ora nulla lasciano a desiderare, per formarne altri, forse poco omogenei.

Aggiungerò ancora un altro argomento, che ora diventa argomento mentre era una riflessione che voleva fare all'onor. ministro. L'articolo che contempla questa incompatibilità, chiamamola col termine che si è già usato in questa discussione, è un'arma affilata contro il magistrato...

*Voci.* No, non è vero. *Interruzioni al banco della Commissione.*

Senatore SANTAMARIA-NICOLINI... Certo è arma che colpisce il magistrato: non sarà affilata ma è arma che colpisce il magistrato, tanto è ciò vero che io sarò uno dei predestinati a tali colpi. E io dico che il magistrato (non il magistrato onesto, ma il magistrato colpevole), ritorcerà l'arma contro chi ne userà contro di lui.

Non intendo offendere popoli nè regioni, ma è certo che ciascun magistrato giudica le residenze varie in ragione delle proprie speciali condizioni di famiglia, di patria, e di salute: e ciascuno ha nel novero le buone, le mediocri, le cattive residenze e sin le pessime. Ora il Governo potrebbe benissimo essere tratto, o per ragioni di servizio, o per quelle altre cui si è accennato, mandare un magistrato appunto nella residenza per lui pessima. Ebbene: questo magistrato avrà pronto il modo di trarsi di impaccio. Farà iscrivere il suo figliuolo, genero od altri che sia nell'albo degli avvocati dell'odiata residenza. (*ilarità*). Chi glielo potrà vietare?

Insomma, a voler fare una legge uguale per tutti e non vana, bisognerebbe prescrivere che alle famiglie dei magistrati sia vietato di produrre ingegneri, ragionieri, avvocati; ma ciò neppure basterebbe, perchè vi è la vendita di fumo, voi non l'obblierete. Bisognerebbe dunque scrivere nella legge, che per i magistrati la famiglia è soppressa. (*Segni di denegazione dal banco della Commissione*).

Domando a lei, onorevole amico carissimo Puccioni, che tanto si è preoccupato della vendita di fumo, domando, ci è forse altra via?

Io non dico già che sarebbe possibile una simile legge, ma dico che tanto è vana quella che si propone, che a far cosa seria (se pure), si dovrebbe giungere a questo punto.

Ma qui voglio cessare dal darvi noia, ho già espresso abbastanza le mie idee e vengo alla conclusione. E questa è che invano si provvede con meccanismi esteriori a risollevar la moralità e la dignità di un corpo, di un ordine. La virtù è fuoco che arde nell'intimo dell'anima e non si alimenta se non di nobili idee e generosi sentimenti. La virtù è luce che dal di dentro erompe, ond'essa è che illumina il mondo esteriore, e le artificiose facelle legislative non varranno mai a rischiarare un'anima di tal luce muta.

Convien dunque circondare l'ammissione alla magistratura di tali rigori che non ne sia aperto il varco se non a giovani colti per dottrina ed educati a virtù: - far provvedimenti affinché il noviziato della magistratura si risolva in una palestra di educazione della mente e del cuore all'alta missione: - stabilire leggi che risolvino nell'ordine giudiziario, in tutti i suoi gradi, la coscienza dell'alta sua missione; al che molto varrà il non elevare agli alti uffici se non coloro la cui fama corra unanime e non turbata, per profondità di dottrina, per carattere fermo e per onestà indiscutibile *domi militiaeque*.

Che se per avventura vi saranno ancora violatori del sacro tempio, allora venga *non lento pede* la pena.

Ho detto già quel che può, riguardo alla pena, il disegno di legge che abbiamo dinanzi; ma io voglio farvi sicuri che anche i legislatori precedenti avevano rigorosamente provveduto all'uopo. Èvvi nella nostra legge dell'ordinamento giudiziario un titolo a pochi noto, da tutti obliato, la cui epigrafe è: *Delle pene e dei provvedimenti disciplinari*.

Io mi penso che se quel titolo si riformasse in alcuna parte, come, per esempio, per le competenze, in altre si ritoccasse, ed in certo modo si rimodernasse, e se soprattutto si richiamasse in vita con vigore, le sue disposizioni riuscirebbero a mantener salda la disciplina (che pure è necessaria) della magistratura, malgrado a questa si concedessero le più ampie e radicali guarentigie di indipendenza. (*Bene*).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a lunedì.

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1897.

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Sorteggio degli uffici.

II. Interpellanza del senatore Paternostro al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Corleone, e sulla azione dei funzionari pubblici in ordine alla sicurezza medesima.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Guarentigie per la magistratura (N. 3-B-*seguito*);

Sistemazione delle contabilità comunali (N. 7);

Applicazione col 1° gennaio 1898 di dispo-

sizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 19);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 32);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento per somma uguale su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 50);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (N. 14).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).